



**TRIBUNALE DI GENOVA
I SEZIONE PENALE**

**RITO COLLEGALE
AULA TENSOSTRUTTURA PIANO 4°**

| | |
|--|---------------------------|
| DOTT. PAOLO MARIA GIOVANNI LEPRI | Presidente |
| DOTT. FERDINANDO BALDINI | Giudice a Latere |
| DOTT. FULVIO POLIDORI | Giudice a Latere |
| DOTT. WALTER COTUGNO | Pubblico Ministero |
| DOTT. MARCO AIROLDI | Pubblico Ministero |
| DOTT. GIOVANNI B. PARODI / DOTT.SSA CHIARA MANCARDI | Cancelliere |
| SIG. ANDREA DI MARTINO | Ausiliario tecnico |

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 65

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 10468/18 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2037/22 R.G.

A CARICO DI: AGNESE PAOLO + 57

UDIENZA DEL 31/03/2026

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2026111713994

Esito: RINVIO AL 01/04/2026 09:30

Amato Samuele, CALCAGNO Andrea, CASTELLI Giancarlo, LAZZAROTTO Angela, PROGJA Elson, PROGJA Taulant e RIU Emilia (non presenti), Avv. PANARIELLO Fabio del Foro di Genova in sostituzione dell'Avv. TERRASI Giuseppe del Foro di Milano;

- il Difensore della Parte Civile LOPEZ TORRES Angel Francisco (non presente), Avv. PANARIELLO Fabio del Foro di Genova in sostituzione dell'Avv. TULINO Ilaria del Foro di Genova.

PRESIDENTE – Avvocato Accinni, quando è comodo ha la parola.

CONCLUSIONI

Arringa della Difesa, Avv. Accinni

DIFESA, AVV. ACCINNI - Grazie, signor Presidente, signori del Tribunale, signor Pubblico Ministero, di nuovo cari colleghi tutti, ieri ci siamo lasciati con una domanda. Soccorrono al vuoto di accusa la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, in vicenda che impropriamente si dice di Avellino, più precisamente di Acqualonga e la giurisprudenza sulla cooperazione colposa in applicazione dell'articolo 113 del Codice penale? Certo, è comprensibile che la Pubblica Accusa abbia sperato che la risposta fosse, sia positiva, che la sentenza che va sotto il numero di 25729 del 25 potesse essere il proprio, forse perfino atteso, deus ex machina salvifico. Nella disperazione del proprio vuoto ne aveva una necessità assoluta. Il tema è che i fatti oggetto di quel processo sono totalmente diversi dai nostri.

Le ragioni del teorema d'accusa per il quale l'incidente di Acqualonga del 2013 e il crollo del viadotto Polcevera del 2018 sarebbero in rapporto di stretta continuità per identità di condotte di soggetti coinvolti e soprattutto di cause dei rispettivi eventi sono prive di fondamento, ancorché, come ho anticipato, se ne comprendano fin troppo bene le ragioni nella loro pretesa di potere colmare quello che resta invece un vuoto d'accusa. Direi che sono ragioni quasi, tra virgolette, confessate, laddove trovano la loro esplicitazione in una testuale sintesi dell'assunto di partenza della Pubblica Accusa, secondo cui - quando mi riferisco alla Pubblica Accusa, le parole le riporto sempre testualmente - siffatta pronuncia di legittimità non sarebbe una sentenza della Cassazione che vale come tutte le altre, ma avrebbe qualche cosa di più, una bacchetta magica - queste sono ovviamente parole mie - grazie al tocco della quale - nuovamente, testualmente - almeno una parte della requisitoria ce l'ha fatta la Cassazione.

E qui verrebbe da dire “wow!”, ma pensate che liberazione, ma che sollievo! La Suprema Corte ha lavorato per noi, ci ha pensato lei, ha risolto e perfino sviluppato la requisitoria di accusa in questo processo! Ha garantito l'affermazione di responsabilità anche in questo pur diverso processo! Ma quanta generosità! Ma che dilapidazione di generosità! E così in questo processo, che non è quello del viadotto di Acqualonga, un'intera udienza di requisitoria è stata dedicata all'esegesi di siffatta sentenza. E poi nel formulare la conclusiva richiesta di pena nei confronti proprio dell'ingegner Castellucci, abbiamo assistito alla proiezione in aula delle immagini dei rottami dopo l'avvenuto incidente di Acqualonga, che era un manifesto fuor d'opera, perché processualmente non pertinente a questo processo, altra vicenda, altro processo, ma rilevante esclusivamente sotto quale profilo?

Quello di impugnare nuovamente quella leva dell'emotività e della spettacolarizzazione con cui si era anche prima iniziata la requisitoria e infine si è voluta per l'appunto anche concluderla, le immagini di 2 tragedie distinte ma che devono fondersi in unico sentimento emotivo di impressione, la leva dell'emotività a sostituire evidenze dei fatti e del diritto. Ma tutti sappiamo che impressione e convincimento rappresentano 2 fasi ben distinte del processo cognitivo ed emotivo. L'intento della progressione che si vorrebbe stimolata con la proiezione è intuitivamente poco misterioso. La pretesa continuità tra i 2 eventi non motiverebbe già solo di per sé una condanna dell'ingegner Castellucci a dispetto delle evidenze disponibili anche in questo processo, ma sarebbe anzi addirittura tale da pretesamente legittimare la richiesta di trattamenti sanzionatori esemplari. Nella prospettiva degli inquirenti la sentenza cosiddetta di Avellino assurgerebbe, insomma, a una vera e propria panacea, un rimedio universale dotato di virtù fatate, incantate e prodigiose nella cura dell'accusa, di cui così resterebbero risolti gli altrimenti non guaribili mali, per restare invece esaltati i suoi peggiori difetti, quasi come in un bivacco di finalità inconfessabili.

Se è già stato condannato una volta l'ingegner Castellucci merita di essere condannato una seconda volta, ancor molto più severamente in ragione della prima. Questo è lo sconcertante ragionamento della Pubblica Accusa, testualmente in requisitoria. Si tratta della prosecuzione di attività o di omissioni veramente dello stesso tipo che sono connotate da una somiglianza impressionante, cioè quello che non hanno fatto per Avellino hanno continuato a non farlo da noi. Detto in breve, la condanna di Avellino impone la condanna anche nel presente processo, perché vi sarebbe quasi un'unicità di disegno criminoso, ma in funzione di aggravante, la coniazione di una sorta di nuovo istituto processuale a motivare la condanna che deve essere ora la più vendicativa possibile, quella che vi è stata proposta, non motivata, una proposta indecente. Il primo

profilo di sovrapposibilità che l'ufficio della Procura invoca atterrebbe alla pretesa medesimezza del fatto. Di nuovo testualmente: nel caso di Acqualonga, uno degli elementi strutturali del viadotto, cioè il tirafondi, era corroso. Ha ceduto e il ponte non ha retto le azioni del traffico, i veicoli sono precipitati a valle sotto il ponte. Nel caso nostro, uno degli elementi strutturali in metallo, i cavi primari di uno degli stralli ha ceduto, non ha retto l'azione del traffico.

Ci sono 1000 differenze, per carità, se andiamo nei dettagli, però se ci pensate parliamo sempre della stessa cosa. Parliamo di azioni che una struttura del ponte non è stata in grado di reggere e che hanno determinato la morte di persone con precipitazione. In realtà non siamo in costanza della stessa cosa, dello stesso fatto, ma di un coacervo di errori, approssimazioni, rinnovate finzioni. Vedano, il buonsenso, prima ancora della scienza ingegneristica e della normativa di settore consentono di comprendere con subitaneo agio di chicchessia che l'affermazione per la quale le barriere di sicurezza sarebbero elementi strutturali del viadotto è una manifesta, violenta forzatura. Le barriere sono infatti dispositivi di sicurezza e di ritenuta passiva, non certo elementi strutturali del viadotto. Eppure, secondo la Pubblica Accusa, una barriera e un elemento strutturale di un'opera d'arte sarebbero la stessa cosa - di nuovo testualmente - se ci pensate parliamo sempre della stessa cosa. Parliamo di azioni che una struttura del ponte non è stata in grado di reggere, che hanno determinato la morte di persone con precipitazione. E allora è chiaro che cosa sarebbe la stessa cosa, quella che serve a far leva sull'emotività, la morte di più persone con precipitazione. Non le barriere e gli elementi strutturali di un'opera d'arte, che tra di loro sono 2 cose perfettamente diverse.

Ecco il perché della proiezione in aula a suscitare impressione, lo sdegno dell'emotività, ma il vero sdegno è quello che suscita la natura di strumentalizzazione di un siffatto tentativo. Smascherare la finzione cui è ricorsa la Pubblica Accusa non è perciò una puntualizzazione fine a se stessa, ma assume carattere di decisività per comprendere la siderale distanza che intercorre tra gli accadimenti di Acqualonga e quelli che voi siete qui chiamati a giudicare. Manifesto, infatti, che la regolamentazione della sorveglianza di siffatti dispositivi di sicurezza, ossia le barriere, e la sua effettiva attuazione in ASPI nulla, ma proprio nulla abbiano a che vedere con la disciplina della sorveglianza dei ponti e viadotti, prevista dalla normativa tecnica e neppure con la conseguente attività di sorveglianza per come effettivamente attuata sul viadotto Polcevera. Nulla. Mentre da un lato le modalità e la frequenza dei controlli da effettuarsi sulle barriere non erano regolamentate dalla normativa tecnica dell'epoca dei fatti, dall'altro è invece dato ormai acquisito nel presente processo che sin dal lontano 1967, a seguito del crollo di Ariccia, le modalità di controllo e quindi di sorveglianza dei ponti e viadotti siano state oggetto

di specifica disciplina cui si vanno a sommare, per altro verso, le norme tecniche sulle costruzioni.

Il giudizio cui voi siete chiamati sulle modalità di sorveglianza e controllo dello stato del viadotto Polcevera trova un parametro certo e oggettivo nella normativa tecnica di settore e questo parametro normativo è quello che è perfettamente insussistente per le barriere all'epoca dell'incidente di Acqualonga. Non vi è dunque alcuna reale legittima possibilità di mutuare qui qualsivoglia considerazione su siffatto specifico aspetto della sentenza della Cassazione nel caso di Avellino. Alla diversità sostanziale tra barriere quali dispositivi di sicurezza e gli stralli del viadotto Polcevera quali elementi strutturali di una grande opera, si connettono poi anche le differenti modalità di sorveglianza e controllo intese non solo come tipologia e frequenza, entrambe stabilite in primis dalla circolare del 1967, ma pure come i differenti soggetti cui siffatta sorveglianza era affidata.

Nel caso delle barriere di Avellino, la sorveglianza era svolta da esponenti della direzione di tronco di ASPI. Nel caso del viadotto Polcevera la stessa era integralmente affidata ed eseguita da personale di SPEA ai sensi della nota già discussa ieri, convenzione del 2007. Il precedente di Avellino non può rilevare per stabilire pretese responsabilità rispetto al crollo del viadotto Polcevera in presenza di società e funzioni tecniche differenti. Sul punto perfino la stessa Pubblica Accusa stenta per vero nell'argomentare la pretesa pur desiderata mutuabilità dei principi da un caso all'altro. Basti rileggere la parte della requisitoria in cui confusamente quanto nuovamente testualmente si afferma: assai simile per cause, violazione di regole cautelari, eccetera. Gli stessi obblighi giuridici che oggi, anche questo lo analizzeremo, riteniamo violati, anche lì sono stati violati, le stesse organizzazioni, ASPI, lì viene citata SPEA, anche se non entra direttamente in campo. Le stesse disposizioni organizzative che noi qui dobbiamo interpretare lì sono state interpretate da primo e secondo grado fino alla Cassazione, le stesse persone in alcuni casi. Ma che cosa vuol dire? Perché questa confusione alla Tognazzi questa volta in "Amici miei"?

La ragione della non chiarezza è che la realtà oggettiva smentisce in radice l'ipotesi che si desidererebbe accreditare e quindi si avverte il bisogno di alimentare la confusione, una volta ancora di distogliere lo sguardo di chi guarda, l'orecchio di chi ascolta, perché vedano, non è la confusione di chi non capisce o non si sappia spiegare, ma di chi desidera che non si possa comprendere, di chi nuovamente ha la necessità di alimentare la confusione.

La lunga e pure articolata istruttoria ha dimostrato come il viadotto Polcevera fosse un'opera d'arte sottoposta non solo a sorveglianza da parte del personale di SPEA, ma a differenti

e molteplici sistemi di controllo, il monitoraggio statico, le RIMT e come della stessa si siano occupati a vario titolo nel corso degli anni decine e decine di tecnici interni ed esterni, fra cui luminari dell'ingegneria, tra i quali, solo per nominarne alcuni, Martinez y Cabrera, Pisani, Brancaleoni, Gentile, insomma una situazione oltre modo diversa da quella che pur si vorrebbe a torto come gemella nella disgrazia. Dal 2013 la medesima opera d'arte era entrata a far parte anche del regime dei controlli previsti a seguito del suo inserimento nel catalogo rischi, con l'ulteriore garanzia quindi di un rafforzato monitoraggio da parte delle componenti strutture aziendali sullo stato della stessa natura, sull'idoneità del sistema dei controlli e sulla pianificazione dell'intervento di retrofitting, perché, a fronte della storia della specificità dei controlli cui era sottoposto il solo viadotto Polcevera, la Pubblica Accusa seguita nel proprio tentativo di sostenere una pretesa quanto insussistente sovrapposibilità con quanto deciso nel diverso processo di Avellino, con specifico riferimento ad un giunto di una barriera di sicurezza? Che cosa hanno davvero in comune le 2 vicende?

Assolutamente nulla, se non la volontà della Pubblica Accusa di blindare il presente giudizio nel rinnovato tentativo di renderlo un mero simulacro, un rito solo formale per confermare una condanna pretesamente già scritta, già scritta in un altro processo che non si è celebrato avanti a voi. Ma pensate un po'! Così diventa del tutto prevedibile la semplificazione cui pur si aggrappa l'ufficio di Procura per l'avvertita esigenza di anticipatamente replicare a queste obiezioni. In entrambi i casi, Acqualonga e Polcevera, la causa sarebbe da individuarsi identicamente nella corrosione, come infatti troviamo espressamente affermato in requisitoria - di nuovo testualmente - stesse cause, corrosione, fanno parte del rischio che tu devi gestire, fanno parte delle cause per cui abbiamo avuto le 2 tragedie. Ecco, questa è forse la più grossolana delle pur numerose semplificazioni operate dalla Pubblica Accusa. Entrambi i crolli sarebbero genericamente connessi a fenomeni di corrosione e tanto basterebbe per ritenere riscontrata una continuità fattuale tra i 2 eventi.

Già avevo avuto modo di accennare, ma ci tornerò diffusamente più avanti, che siffatto preteso elemento di contatto non è altro che un'ulteriore declinazione dell'erronea impostazione della Pubblica Accusa, un'impostazione che persevera nel voler confondere la causa con l'effetto per obliterare totalmente quella che invece è stata la vera causa del crollo, non già la generica corrosione, ma il difetto costruttivo occulto che l'ha determinata. Altro che tornare sempre lì! Questo è il punto, è il punto di partenza e quello di arrivo. L'Accusa vorrebbe assecondato un orientamento inteso a privilegiare la finzione sulla realtà e poter essere confortata rispetto al proprio errore di prospettiva, che è quello di far rientrare le modalità di effettuazione dei controlli nella complessiva sicurezza della

struttura per gli utenti, per poi affermare che se quei controlli non hanno consentito di scoprire la vera causa del crollo, allora si potrebbe dover rispondere di cooperazione colposa in un fatto, un delitto doloso altrui, il che non sarà mai possibile, almeno finché vivremo in uno stato di diritto.

Sarebbe una barbarie giuridica indegna di uno stato di diritto consentire la possibilità di creare regole cautelari ex post del tutto generiche in violazione di quella che Assonime ha giustamente definito la certezza della cautela, in violazione dei principi di tassatività e determinatezza e quindi dello stesso principio di colpevolezza per far rispondere di eventi che non si è concorsi a commettere con proprie condotte personali. Ma il giubilo dell'Accusa deve aver raggiunto il proprio apice allorché a pagina 172 di quella sentenza i Giudici di legittimità hanno concluso scrivendo che fosse da affermarsi l'ormai noto, anche perché assai sbandierato, principio di diritto che recita: nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali complesse non possono essere oggetto di delega da parte dell'organo in posizione apicale i compiti attinenti ai profili strutturali di organizzazione, tra i quali devono farsi rientrare quelli attinenti alla scelta delle modalità e della frequenza dei controlli sull'integrità e la sicurezza delle strutture e dei beni facenti parte del complesso aziendale. In ogni caso, anche in presenza di delega di funzioni, rimangono di competenza della figura apicale i poteri di sorveglianza e di eventuale intervento sostitutivo nei confronti del delegato, l'espressa formulazione di un principio di diritto che l'Accusa si è affrettata a leggere come l'epitaffio di questo processo.

Nella propria indicazione di un colpevole senza colpa non era riuscita a concluderlo prima ancora dell'inizio della sua celebrazione allorché vi era stato il tentativo di arresto dell'ingegner Castellucci sia pure nell'altro troncone di indagine per i cosiddetti falsi, in modo da portarlo a giudizio in questo processo già da detenuto, sia pur per altra causa. Il Tribunale del Riesame lo aveva impedito annullando il provvedimento restrittivo e già in allora la Procura di Avellino aveva fornito un'occasione, certamente di involontario soccorso, allorché ha eseguito dei sequestri a tappeto delle barriere. Lo spiega l'ingegner Tommasi, in quel momento amministratore delegato di ASPI e che aveva interlocuzioni con la Procura di Avellino, commentando al telefono con Marsilio che era Presidente della regione Abruzzo, proprio sui siffatti sequestri delle barriere, testualmente: “Questi sequestrano le barriere perché vogliono portare l'ingegner Castellucci davanti al processo d'appello in situazione di difficoltà”, ma è possibile che un paese si fermi per l'ingegner Castellucci? È il progressivo 2143 del 23 dicembre 2019, ore 21.19.46, ecco, ora pare coltivarsi invece una nuova illusione, quella che i Giudici di legittimità, che hanno già decretato con la loro pronuncia il carcere per

l'ingegner Giovanni Castellucci, si sarebbero addirittura fatti carico del suo mantenimento in prigione anche per questa diversa vicenda, ma è vero l'opposto, voglio risvegliare l'Accusa da questo sogno insano perché per altri è un incubo e perché sarebbe oltraggioso per i Giudici della Suprema Corte il sospetto di intenzioni di condizionamento di una vicenda, che ignorano nel suo aspetto fattuale, del tutto estraneo a quel loro precedente giudizio.

Non è così, sia perché questa sentenza non legittima nel nostro caso di specie l'errore di prospettiva in cui la Pubblica Accusa vorrebbe seguire ad indurvi, sia perché anche a falsa applicazione del principio di diritto enunciato nel nostro caso di specie, l'ingegner Giovanni Castellucci vi si è reso perfettamente adempiente, non adempiente, lo dimostra l'assolvimento di quella condizione di comportamenti più che minimali che il signor Pubblico Ministero aveva già posto in udienza preliminare; è lui che ha detto: "Vi ho già firmato un assegno in bianco", è lui che ha posto in essere comportamenti molto più che minimali, è lui che attivamente si prodiga, è l'unico ad averlo fatto. Certo, questa non è la sede per commentare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione ed il filone giurisprudenziale in cui si è iscritta, non lo è perché non è il punto di rilevanza nella nostra vicenda processuale, tra poche battute capiremo meglio il perché, vi dovrò chiedere ancora poca pazienza prima di arrivarci. Ora mi sono sufficienti solo pochi brevi enunciati di premessa, per poi arrivare a trattare quello che risulterà il vero punto di risolutività nel nostro processo. Intanto il filone giurisprudenziale che vuole l'AD come gestore del rischio aziendale asseconda un'astrazione della sua responsabilità, ampliandola a prescindere dalla rigorosa individuazione di uno specifico obbligo violato fino a confondere la linea di confine tra colpa per omissione e colpa per organizzazione in senso lato, il rinnovato spregio del principio di legalità, è un'impostazione che permetterebbe di radicare la colpa dell'amministratore delegato su un comportamento positivo, una scelta organizzativa pretesa come errata, anziché su una personale omissione e così si avrebbe quello che già la dottrina non ha mancato di definire come esercizio colposo dei poteri di direzione e coordinamento, la conversione dell'omissione in una commissione colposa, la vanificazione dei benefici delle deleghe dei sistemi di controllo interni con deresponsabilizzazione dei livelli intermedi. Ne volete una riconferma? La dosimetria delle richieste di pena che ha fatto la Pubblica Accusa, a conclusione di questo processo.

La punizione del sistema e non delle condotte delle singole persone, una colpa collettiva organizzativa, in cui si sarebbe responsabili se non si esprime il proprio dissenso rispetto alla pretesa scelta di azzeramento delle misure di prevenzione, come se già non vi sia una colpa organizzativa ed amministrativa dell'ente, che questo sia fuoriuscito dal

processo è del tutto irrilevante.

Contestazioni come quelle di cui siamo chiamati a rispondere di omessa vigilanza sostanziale per significare una cultura aziendale contraria alla sicurezza, sono proposte per occludere ogni spazio di giustizia anche per l'imputato amministratore delegato, perché possa essere sempre il principale capro espiatorio delle tragedie di impresa, perché l'in sé del giudizio divenga il profitto a lui addebitabile, come lo sterco del diavolo lo definiva il filosofo, ossia in questo caso addirittura il proprio preteso stesso sterco e perché possa essere condannato a causa di quest'ultimo e non delle proprie condotte personali, egli non risponde di veri fatti, ma di pretese sottoculture aziendali tolleranti verso il rischio, di cui sarebbe l'incarnazione, quando quello che ha realmente e personalmente realizzato dimostra il perfetto contrario, come lo stesso ingegner Giovanni Castellucci vi ha posto in evidenza nel corso delle proprie dichiarazioni spontanee allorquando vi ha fornito i dati precisi, apprezzabilmente significativi di diminuzione degli incidenti mortali. E allora ristabiliamo la dignità del vero, la sua vera attenzione per la prevenzione.

Il ragionamento della Suprema Corte pare poi tradire anche un'insanabile contraddizione di fondo, perché da un primo lato afferma in capo all'organo apicale un compito non delegabile di predisporre l'assetto idoneo della sicurezza della rete e poi dall'altro lato gli attribuisce un obbligo di alta vigilanza con intervento sostitutivo in caso di inadempimento del delegato, sicché delle due l'una, o i poteri sono delegabili oppure non lo sono, tertium non datur. Siffatta oscillazione tra modello di delega effettiva e non delegabilità delle scelte, aventi valenza strategica, finisce per ampliare in modo indiscriminato la soglia del rimprovero nell'assenza di una regola preesistente e prevedibile nell'identificazione appunto di un tertium, che sarebbe figura mitologica, che non esiste in natura e che è impossibile da rispettare proprio perché nella realtà empirica non esiste. I profili di censurabilità sono davvero plurimi, non di meno il punto risolutivo in questa vicenda processuale resta quello dell'impossibilità di creare un reato non previsto dall'ordinamento, vanificando il rapporto tra causalità e colpevolezza, questo è un errore che non sarebbe legittimabile, emendabile neppure in ragione del pronunciamento della sentenza 25729 del 2025 e non lo è perché non lo potrebbe essere per una ragione alquanto semplice, per la semplice ragione che vi è una norma di sbarramento alla compartecipazione colposa nel delitto colposo e questa norma è proprio quella dell'articolo 113 del Codice Penale.

È un irrinunciabile principio di diritto cui approderemo molto a breve, ci siamo ormai quasi giunti, ma prima di arrivare alla corretta applicazione dobbiamo una volta di più stabilire la realtà dei fatti, perché già sul piano della realtà dei fatti vi è invero che

l'ingegner Giovanni Castellucci abbia assolto i propri compiti attenenti ai profili strutturali di organizzazione e non abbia mancato di assolvere a quei propri doveri di alta vigilanza richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, gli si contesta, anzi, perfino di avere ceduto nell'esercizio di questi suoi poteri che è l'ennesimo paradosso, ma che è un paradosso che si spiega, essendo l'unico che l'ha fatto, è stata la stessa narrazione del signor Pubblico Ministero a mettere in chiara evidenza come l'ingegner Giovanni Castellucci abbia espresso un chiaro atto di indirizzo allorquando ha messo per dirla con le stesse parole delle proprie dichiarazioni spontanee le persone nelle condizioni giuste per poter prendere le decisioni che “sulla base delle loro competenze, loro potevano e io no, io in quel momento misi la struttura di Mollo nelle condizioni di poter iniziare a pensare al retrofitting con la calma necessaria per farlo bene, senza l'urgenza che sembrava non esserci, ma iniziando a lavorarci, è stato lui a fornire un assegno in bianco, è stato lui a porre in essere comportamenti più che minimali. Le sue sollecitazioni riscontrate dalle evidenze sono perché ci si attivasse”, così è riconfermato anche proprio dal mandato dato da Malgarini a Pisani con un incarico per lo studio di prefattibilità per gli interventi di ripristino degli stralli di pila 9 e 10, per dirla di nuovo con le testuali parole dell'ingegnere: Quindi il mio invito fu a far”, un invito espresso in termini di indirizzo e a cui l'ingegner Malgarini aveva aderito, pur in assenza di alcuna diversa evidenza, ossia senza conoscere né poter sospettare l'esistenza di quella che sarà la sola vera causa del crollo, così è stato anche per l'incarico alla Edin del professor Brancaleoni e per quello a CESI.

Questo nella realtà dei fatti, comportamenti molto più che minimali, diligenti adempimenti del proprio dovere di alta vigilanza, ad adottarsi la stessa logica del dissenso che la Pubblica Accusa utilizza come proprio metro di giudizio per la responsabilità degli imputati che non l'avrebbero espresso, ci si dovrebbe allora domandare: chi mai in quest'aula o perfino fuori, in qualsivoglia scambio, nota, punto o altro, prima o dopo la tragedia, ha indicato che l'intervento di retrofitting non si sarebbe fatto perché non gradito all'ingegner Castellucci che non lo voleva o addirittura l'avrebbe impedito? Nessuno mai, perché è vero l'opposto, è documentale e provato l'opposto, oppure si sarebbe preferito che non avesse fatto nulla come gli amministratori delegati che l'hanno preceduto e che perciò hanno avuto il premio di non essere neppure indagati, l'unico che l'ha fatto, l'unico che ha assolto a comportamenti molto più che minimali, eppure è l'unico che è sotto processo.

Già nel 2010 l'ingegner Castellucci aveva invece invitato i tecnici ad iniziare a pensare al retrofitting, nel 2013, quale componente del Comitato Controllo Rischi Corporate e Governance di Atlantia, aveva appreso dell'effettiva pianificazione del progetto e del

suo inserimento nella relativa scheda dei rischi, nel 2015, nel diverso ruolo di direttore generale ad interim, si era accertato dell'effettivo avvio del progetto, nel 2017 aveva sollecitato l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dello stanziamento per l'intervento, l'unico che ha fatto tutto ciò. I tecnici interni ed esterni, che erano i soggetti chiamati a valutare, che sono stati messi molto per tempo nelle condizioni di poterlo fare, non hanno mai declinato l'invito a fare, hanno ritenuto che non vi fossero ragioni di urgenza che imponessero un'accelerazione nelle tempistiche dell'intervento perché non avevano evidenze di differenti necessità, altrimenti perché non farlo? Avevano già l'okay, avevano già lo stanziamento deliberato dal Consiglio di amministrazione e certo nessun interesse ad assumersi dei rischi di crollo, solo uno stupido se li sarebbe assunti. Certo è che l'ingegner Castellucci non ha mai ostacolato o impedito l'effettuazione dell'intervento di retrofitting, che ha invece indicato e favorito, tantomeno lo avrebbe ostacolato, impedito in nome di quella pretesa strategia del risparmio su cui l'ufficio di Procura ha invece ritenuto di investire così larga parte dei propri sforzi nel corso dell'istruttoria dibattimentale per poi raccogliere risultati probatori praticamente nulli, perché la realtà dei fatti non consentiva quelli sperati, ma il grande sforzo, già anche pubblicamente profuso, non poteva permettere che fosse dignitosamente abbandonato l'argomento e così la Pubblica Accusa si è auto costretta una volta di più a situazioni parossistiche, se non perfino grottesche e non mi riferisco certo al genere decorativo pittorico rinascimentale.

Nonostante infatti il nulla delle evidenze raccolte, ancora in requisitoria finale, l'ufficio di Procura ha perseverato nel sostenere che l'ingegner Castellucci sarebbe stato motivato dalla volontà di garantire utili alla società e quindi dividendi agli azionisti, sempre testualmente, parole della Pubblica Accusa, perché si è comportato così Castellucci? Perché si è preso questo rischio, perché ha organizzato così l'attività di sorveglianza? Profitto, prestigio personale, benefit vari - lui teneva le macchine di seconda mano e lasciava ai dirigenti quelle nuove - carriera? La società guadagnava già moltissimo, i soldi c'erano per fare la manutenzione tempestiva che garantisse la pubblica incolumità su tutta la rete e anche a maggior ragione sul ponte Morandi, perché? Perché gli piaceva fare il manager rampante, che tutti idolatravano, perché garantiva quello che il manager deve garantire secondo gli azionisti, dividendi enormi. Tralascio per un momento la volgarità di queste affermazioni, ci tornerò, eccome se ci tornerò, ora voglio porre in evidenza che secondo l'ufficio di Procura l'ingegner Castellucci si sarebbe assunto l'irrazionale rischio di mettere a repentaglio la sicurezza e l'incolumità delle persone al fine di ridurre i costi e al contempo aumentare sempre di più il margine degli utili della concessionaria, una pretesa strategia di risparmio votata al cieco bieco profitto, la sua

rinnovata demonizzazione non per quello che ha fatto ma per quello che deve poter rappresentare, senonché siffatta distorta prospettiva non solo non trova riscontro in alcuna evidenza probatoria, ma è addirittura smentita dalla stessa Pubblica Accusa. La Pubblica Accusa è la prima che smentisce questi suoi assunti, ne avete una prova certa, manifesta, allorquando ha presentato il proprio consenso al patteggiamento della medesima concessionaria, loro sanno già imputata quale responsabile amministrativo, che cosa ha fatto allora?

Ha delimitato il profitto del reato da sottoporre a confisca a quei soli 27.000.000 di euro che corrispondono precisamente al costo complessivo dell'intervento di retrofitting mai realizzato a causa del crollo. In quella sede di patteggiamento non vi alcun riferimento ad utili conseguiti in nome della pretesa strategia di risparmio asseritamente perseguita a costo della sicurezza e dell'incolumità delle persone dall'allora amministratore delegato, nuovamente due pesi e due misure che è una cifra stilistica che contraddistingue la Pubblica Accusa in questo processo ogni qualvolta si tratti della posizione dell'ingegner Castellucci, il cui prestigio personale vale solo quale elemento di sua demonizzazione e non di beatificazione, come invece vedremo resterà vero per altri. Lo vedremo più tardi. Ora il punto è: se il profitto del reato fosse stato altro e diverso, non avrebbe dovuto essere circoscritto in quei 27.000.000 di euro che sono quelli indicati ed assentiti dall'ufficio di Procura in sede di accordo, ex articolo 444 del Codice di procedura di rito. Tornando quindi dal piano dei fatti a quello del diritto, viene da rimarcarsi che a pagina 179 della propria sentenza, parliamo sempre di quella della Cassazione cosiddetta di Avellino, la Suprema Corte inserisce alcuni corollari e li inserisce ai fini del perfezionamento della figura colposa per la quale afferma non essere necessario che il cooperante sia titolare di una posizione di garanzia rispetto alla tutela del bene giuridico protetto - leggo testualmente - essendo sufficiente che lo stesso contribuisca con la propria condotta cooperativa all'aggravamento del rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell'evento, ancorché la condotta del cooperante in sé considerata appaia tale da non violare alcuna regola cautelare, essendo sufficiente l'adesione intenzionale dell'agente all'altrui azione negligente, imprudente, inesperta, assumendo così la sua azione il medesimo disvalore che in origine è caratterizzato solo dall'altrui comportamento.

Ed è quindi la stessa Suprema Corte nella sentenza per i fatti di Acqualonga ad indicarci, primo, che l'adesione dell'agente debba essere intenzionale e, secondo, che siffatta adesione intenzionale debba essere a un'azione altrui riconoscibile come negligente, imprudente o inesperta, laddove, nel nostro caso di specie, l'adesione dell'agente non è stata intenzionale e si è parametrata a un'azione che non è qualificabile in termini di

negligenza, imprudenza e inesperienza, ma in termini di dolo. Ecco la differenza dei fatti, ecco la prospettiva di accusa che in questo processo non trova alcun conforto, non siamo al cospetto di una pretesa cooperazione colposa, che coinvolge gli odierni imputati, ma di pregressi fatti illeciti, di natura anche manifestamente dolosa, addebitabile a soggetti terzi mai coinvolti nel presente processo, mai oggetto di accertamento investigativo nella sua completezza.

Sempre a pagina 179 la stessa sentenza della Suprema Corte seguita poi affermando ancora testualmente che proprio in riferimento alla sola nozione di aggravamento del rischio comporta quindi che la sussistenza di una cooperazione colposa non richiede che il rischio medesimo sia stato creato da parte del cooperante, ravvisandosi la fattispecie prevista dall'articolo 113, Codice Penale, quando si verta in un'ipotesi di successiva gestione comune del rischio medesimo, determinata da esigenze organizzative, ovvero quando questa sia una contingenza oggettivamente definita, della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli, che è precisamente quanto fa difetto. È proprio siffatta piena consapevolezza a fare invero difetto nella nostra vicenda processuale. Vogliamo applicare il principio di diritto? Appliciamolo alla realtà dei fatti effettivamente riscontrati in questo processo senza mistificazioni e finalmente prosciogliamo o meglio assolviamo perché quando si sarebbe dovuto prosciogliere non lo si è fatto.

Soggiunge poi ancora la medesima sentenza, erroneamente salutata con un alleluia salvifico dall'Accusa che - testualmente - costituisce altresì una diretta conseguenza della distinzione tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti quella per cui la disciplina della cooperazione nel diritto colposo ha funzione estensiva dell'incriminazione, coinvolgendo anche condotte meramente agevolatrici e di modesta significatività, le quali per assumere rilevanza penale devono necessariamente coniugarsi con comportamenti in grado di integrare la tipica violazione della regola cautelare interessata e quest'ultima non può certo essere quella di scoprire i reali colpevoli, ossia di dover rispondere per non avere posto rimedio alle ignote perché dolosamente occultate condotte illecite altrui. Non sono necessarie le diatribe di inchiostro, espressione che mutuo da Marco Malvaldi, absit iniuria verbis, spesso a citarsi la giurisprudenza sulla cooperazione colposa che si è formata in materia di equipe mediche, le quali operano in copresenza, quella copresenza che nel nostro caso non vi è, addirittura non è neppure necessario dilungarsi a spiegare che della cooperazione colposa mancano l'adesione intenzionale dell'agente, l'altrui azione negligente o imperita, la reciproca universale consapevolezza di tutti per 50 anni e nemmeno che l'affidamento possa divenire davvero colpevole solo allorquando gli

elementi fattuali manifestino in modo inequivocabile i prodromi dell'altrui comportamento negligente, il completo disinteresse del garante per la gestione di rischio affidata alla sua gestione, tutti elementi fattuali che nel nostro caso fanno perfetto difetto, semplicemente sono insussistenti.

La sentenza della Cassazione per i fatti di Avellino per l'Accusa non è una panacea, ma un danno, un guasto, un irrimediabile guasto e con siffatta consapevolezza arriviamo al risolutivo traguardo che premia la vostra paziente attenzione è che è dato dal fatto che lo straordinario fenomeno di corrosione cui è andata soggetta la parte sommitale del tirante sud lato Genova della pila 9 è la conseguenza immediata e diretta di condotte consapevoli e volontarie, commissivamente commesse da altri che la stragrande maggioranza degli imputati neppure hanno mai conosciuto e che l'ufficio della Procura della Repubblica non ha neppure mai indicato quali responsabili, lo vedremo - chiederai - dopo la pausa.

(L'udienza viene sospesa alle ore 11:02)

(L'udienza viene ripresa alle ore 11:27)

PRESIDENTE - Avvocato Acini, quando è comodo può riprendere.

DIFESA, AVV. ACCINNI - Grazie, signor Presidente, siamo arrivati a capire meglio, se ne sarò capace, l'ostacolo che la Pubblica Accusa vorrebbe poter essere aggirato, ho detto ieri che noi avremmo dovuto prendere le mosse da un unico punto fermo, un dato, un fatto certo sul quale vi è il sicuro accordo unanime sia dei periti che di tutti i consulenti tecnici delle Difese, il difetto costruttivo riscontrato nel reperto 132 è la causa del crollo, non una scusa, la causa del crollo, ma questa pur irrinunciabile premessa dalla Pubblica Accusa non può essere accettata. Ovviamente la Pubblica Accusa la conosce, certo non la ignora, però ha necessità di obliterarla come se fosse ignorata, anzi vorrebbe che la ignoraste soprattutto voi. La Pubblica Accusa è costretta invero perché si auto costringe a sostenere l'insostenibile, ossia che, leggo sempre testualmente, il difetto costruttivo non è stato la causa del crollo, atteso che la causa del crollo è stata la corrosione dei cavi nella zona più elevata dello strallo Genova mare della pila 9 e ancora in sede di requisitoria in modo addirittura più tranciante il difetto costruttivo col crollo non c'entra niente, come non c'entra niente, vi starete chiedendo, davvero abbiamo tutti preso un grave abbaglio?

Ma no che non l'abbiamo preso, certo che c'entra, ma non può c'entrare per l'Accusa e tra poco vedremo il perché, è un perché che risulterà con facilità molto chiaro, perché è stato il portato di una scelta operata con lucida capacità per soddisfare ad un interesse preciso e

ben individuato, non il frutto di una distrazione, della volontà di distrarre, semmai, ma per perseguire un obiettivo preciso e che non è il frutto della comprensione maturata all'esito delle indagini e degli incidenti probatori pur richiesti, ma sempre di quella ritenuta necessità di indicare il colpevole anche nella fittizietà della colpa che non c'è. Una volta di più proverò quindi a farmi capire, affermare che la causa sia da rinvenirsi nella corrosione equivale a sostenere che un paziente affetto da grave neoplasia sia morto non per la perdita di funzionalità dell'organo aggredito dalla malattia tumorale e quindi non per la neoplasia in sé stessa, ma perché nel certificato attestante il decesso sia dato leggersi: causa della morte collasso cardio circolatorio. Chiunque comprende che la reale causa di un siffatto decesso non possa essere confusa con il suo effetto ultimo, il cuore del malato terminale smette di battere a causa della patologia neoplastica diagnosticata, che è quella che poi porta alla conseguenza della cessazione del battito cardiaco.

La causa scatenante è la neoplasia. La cessazione del battito cardiaco cui segue il momento di fine vita è una conseguenza della stessa neoplasia. Solo quindi in assenza di una pregressa diagnosi di neoplasia, nel certificato di morte potrebbe essere indicato, quale causa della stessa, il solo collasso cardio-circolatorio, soltanto perché, appunto, non è possibile individuare quella che è invece la reale causa del decesso che resta ignota e che solamente il successivo esame autoptico, ove effettuato, potrebbe perciò consentire di individuare a decesso ormai avvenuto identificando quella patologia oncologica in precedenza mai diagnosticata. Il nostro caso di specie però è ancora più estremo perché non è stata solo omessa la diagnosi della patologia neoplastica iniziale, ma la stessa è stata addirittura dolosamente occultata e poi sarà certificata perfino come guarita, è stata taciuta l'omissione di ogni documentazione sanitaria che ne potesse fare anche solo intuire o presagire l'esistenza e con l'annotazione nella cartella clinica del paziente di indicazioni del tutto fuorvianti ed eccettive, atte a sviare ogni possibilità di sospetto sulla reale patologia da cui era veramente affetto il paziente, focalizzando l'attenzione altrove.

L'attenzione è focalizzata su altre ben differenti sintomatologie, su altri profili, non sulla patologia che ha afflitto il paziente, quella è rimasta taciuta, fuori di metafora, in una fase assolutamente preliminare, ossia ancora in assenza delle evidenze autoptiche, anche la corrosione, ossia l'evento cardiaco, di per sé genericamente considerata, avrebbe di solo a primo superficiale acchito potuto avere una dignità causale nella ricostruzione dell'eziologia del crollo? E però diventa censurabile la pervicacia dell'insistenza che ancora a distanza di oltre 7 anni dall'evento e dopo ben 3 perizie ed un'articolata istruttoria dibattimentale, che ha pure chiaramente posto in essere quale sia la prima

genesi del crollo, ancora insiste nell'indicare una conseguenza della causa l'evento cardiaco a sostituire quella neoplastica, i difetti costruttivi perché quest'ultima sia ignorata.

Seguire a caparbiamente sostenere che il crollo sia dovuto esclusivamente alla corrosione equivale infatti a seguire ad affermare che il paziente oncologico sia deceduto per collasso cardiocircolatorio, pur nella consapevolezza dei risultati dell'autopsia e delle condotte di occultamento della neoplasia possa in essere da chi l'aveva conosciuta per averla addirittura determinata, alla stregua della neoplasia mai diagnosticata e anzi dolosamente taciuta, il difetto costruttivo che affliggeva lo strallo poi collassato è stato scoperto solo a crollo abbondantemente avvenuto, in ragione dell'individuazione da parte dei periti del reperto 132 quale zona d'innescò del collasso del viadotto e della sua complessa decomposizione sul tavolo autoptico avvenuta, come ormai tutti sappiamo, diverso tempo dopo il pur già avvenuto crollo. A dispetto quindi dell'ostinazione espositiva d'accusa, l'illogicità della stessa impostazione accusatoria è a tal punto manifesta da indurci a chiedere quale sia la ragione di siffatta mistificazione e la ragione di siffatta sostituzione della reale causa primigenia, il difetto costruttivo, con il suo effetto collaterale, la corrosione, è scaltra ma semplice perché è dettata dalla precisa esigenza di dover allontanare dal presente giudizio la prospettiva di un rigoroso accertamento dei fondamentali anelli della catena causale, privilegiando al suo posto un ipotetico scenario astratto, non aderente alla realtà, in cui sotto l'egida della tanto invocata cooperazione colposa si sarebbe giuridicamente legittimati ai fini dell'affermazione di responsabilità propria di ciascuno degli odierni imputati ad eludere ogni concreto accertamento in ordine alla prevedibilità dell'evento, all'effettiva esigibilità della condotta pretesamente doverosa e in ultimo alla causalità della colpa con probabilità prossima alla certezza, come invece tassativamente richiesto per il caso di reato omissivo improprio.

Il fine è quello dovuto all'intento di cancellare dal panorama processuale la rilevanza eziologica del difetto costruttivo e che trova la propria giustificazione, tra virgolette, nella necessità della stessa Pubblica Accusa di tralasciare qualsivoglia considerazione in ordine alla condotta di coloro i quali ebbero davvero a commissivamente cagionare siffatto difetto costruttivo nelle prime fasi di vita del viadotto e poi a dolosamente tacerlo nel tempo. L'opzione cui aderisce la Pubblica Accusa non è quella di aderenza alla realtà dei fatti, ma nuovamente quella della massima esemplificazione ispirata dal desiderio di evitare il portato della realtà degli accertamenti, sia in termini di nesso di causalità, sia di elemento soggettivo colposo, una volta pretermesse le condotte dolose realizzate nella fase di costruzione del viadotto ed enfatizzata ai fini dell'efficienza eziologica la sola

pretesa causa della corrosione, la Pubblica Accusa si crogiola infatti nella convinzione di essere chiamata per sua stessa propria arbitraria scelta a dover argomentare limitatamente alla sussistenza della responsabilità colposa, in relazione alle sole condotte omissive improprie che, genericamente avvinte dal vincolo della cooperazione, ex articolo 113 del Codice Penale, sarebbero state di per sé idonee a non impedire l'evento del 14 agosto 2018 e quindi a cagionarlo, il rapporto perciò concasuale ma indipendente, eccolo il punto, indipendente rispetto alle pregresse condotte dolose genetiche del difetto costruttivo.

Il fine di siffatta pretesa impostazione accusatoria è ovvio, manifesto, la volontà ostinatamente perseguita di non misurarsi mai con ciò che solo non sia funzionale alla condanna degli odierni imputati, alla condanna esemplare dell'ingegner Giovanni Castellucci, il pregresso, ossia quanto avvenuto in origine e fino agli anni '90, deve poter servire non già ad accertare i responsabili con colpa, ma esclusivamente a poter essere utilizzato contro chi altrimenti resterebbe senza colpa, quella colpa che non ha, ma che così gli è impropriamente addossata per avere ignorato quanto pur poi occultato ha realmente causato il crollo. Non risponde chi ha causato il crollo, ma chi non ha scoperto quelle condotte causative del crollo e che pure si sono potuto accertare solo quando il reperto 132 è stato posto sul tavolo autoptico della perizia. La verifica dell'efficacia causale delle condotte commissive, sia colpose che dolose, posta in essere nel corso delle fasi costruttive, così come di quelle successive di occultamento del difetto costruttivo, non è funzionale all'accusa perché comporterebbe l'onere di indagare e stabilire quale possa essere stato l'effettivo impatto di siffatte pregresse condotte dolose rispetto alle singole posizioni soggettive degli odierni imputati in termini sia di prevedibilità ed evitabilità dell'evento che di effettiva esigibilità della condotta alternativa doverosa, che è il processo che la Pubblica Accusa avrebbe voluto evitare che si potesse celebrare delimitando l'oggetto del giudizio con un'imputazione che mantenesse fuori dal proprio perimetro, e quindi da quello del giudizio, quello che avrebbe invece dovuto essere il principale, reale oggetto di imputazione e quindi del processo.

Il processo, che non si sarebbe voluto fare per imboccarsi ben diverse scorciatoie, richiedeva di obliterare una parte di fatto e di storia pur fondamentale, decisiva e perciò si è esercitato il potere discrezionale di perimetrare l'imputazione e delimitare un diverso oggetto del processo, il seme tossico seminato dall'anomia. L'approccio semplificato, cui si ispira l'ufficio di Procura, è funzionale alla declinazione accusatoria della pretesa prevedibilità dell'evento. La causa del crollo sarebbe invero da individuarsi nella corrosione che, essendo nota e sempre presente in natura, sarebbe in ogni caso di per sé prevedibile, a prescindere dalla sua genesi e dal suo sviluppo e in quanto tale ossia prevedibile

avrebbe dovuto essere effettivamente prevista e conseguentemente evitata da tutti gli odierni imputati in ogni fase della vita del viadotto, successiva alla scoperta dei fenomeni di corrosione sui sistemi 11 e 12, avvenuta nel corso dell'anno 1991. Nel proprio capo di imputazione la Pubblica Accusa individua espressamente questo riferimento temporale e non lo fa a caso, lo indica quale momento iniziale ai fini della penale rilevanza delle omissioni contestate e indica il 1991.

Nella ricostruzione operata dalla Pubblica Accusa, per come sintetizzata già nel capo di imputazione, oltre che nella memoria finale e nella requisitoria, il periodo pregresso al 1991 sarebbe rilevante solo ai fini della prevedibilità e non della causalità, solo cioè perché disseminato di pretesi segnali d'allarme, rimasti pretesamente negligenzemente inascoltati non solo dai soggetti operanti all'epoca dei fatti, ma quanto più rileva, da tutti i tecnici avvicendatesi nel tempo, anche a distanza di decenni, sino al crollo. In specifico, fra siffatti pretesi segnali, ruolo fondamentale rivestirebbero in estrema sintesi – il Tribunale li conosce alquanto bene - gli approfondimenti svolti da SPEA a partire da metà degli anni '70, in particolare dall'ingegner Zanetti, lo scritto del professor Morandi del '79, la relazione sempre a firma del progettista dell'81, nonché tutte le successive interlocuzioni ed approfondimenti fra tecnici svoltesi nel corso di tutti gli anni '80 fino al fatidico 1991, il momento cruciale a partire dal quale l'ufficio di Procura fa decorrere il periodo rilevante per le contestate omissioni, di cui al capo di imputazione.

Nessuna eventuale condotta commissiva o omissiva, dolosa o colposa, pregressa al 1991, è mai stata oggetto di contestazione, ma prima ancora di approfondimento investigativo, né in fase di indagine, né per l'attuale formulazione del capo d'imputazione, essendo atteso che da sempre l'organo inquirente è parso lucidamente intenzionato a fissare il momento di cesura temporale della sfera delle condotte penalmente rilevanti in corrispondenza con la scoperta dei fenomeni di corrosione rispettivamente sui sistemi 1 e 10 e solo a partire da siffatto momento sarebbe così scattata, diciamo, con termine non propriamente giuridico, la doverosità di intervenire sul viadotto Polcevera come se prima non fosse avvenuto nulla di causalmente rilevante, perché quanto avvenuto prima deve poter servire solo quale elemento d'accusa a carico di chi è venuto dopo. Ecco il punto, ecco perché è chiarissima la ragione per cui la Pubblica Accusa debba continuare ad identificare quale causa del collasso il generico fenomeno corrosivo e non già il difetto costruttivo, è l'unico possibile aggancio al fine di poter continuare a sostenere un'indistinta universale prevedibilità dell'evento ancorata alla citata scoperta avvenuta nel 1991, avendo ab origine escluso dal perimetro dell'indagine, quindi dell'imputazione, qualsivoglia approfondimento in ordine a quanto effettivamente

accaduto nelle fasi precedenti e in particolare all'epoca della costruzione per adottarsi una prospettiva accusatoria assolutamente non curante di quanto davvero accaduto nella realtà ed effettivamente accertato dal collegio peritale già nel corso delle indagini preliminari all'esito del secondo incidente probatorio, pur richiesto proprio dagli stessi inquirenti.

Eppure il concorso universale è smentito dalla realtà, che dimostra che nessuno in 150 anni di vita del ponte ha anche solo sospettato il rischio del suo crollo, la realtà e la logica smentiscono il costruito dell'Accusa, che non pare motivata dall'etica del dubbio, ma dalla ritenuta necessità di un giudizio di condanna, anche senza colpa. La sua prospettiva si riconferma essere solo quella della feritoia della sentinella che punta sull'obiettivo, secondo un metodo e una prospettiva non condivisibili. La scelta della Pubblica Accusa non è una scelta dovuta a non curanza o leggerezza, è al contrario una scelta lucida e precisa, l'imputazione sapientemente costruita, l'Accusa è consapevole che non si possa certo fornire un contributo alla realizzazione di propositi delittuosi, concretizzatisi da parte dell'autore diretto, agente in dolo, molti anni prima di quando ci si è insediati nella propria carica. L'autore dell'imputazione sa bene che la previsione dell'articolo 113 Codice Penale contempla il solo concorso colposo nel delitto colposo, parlando di una cooperazione nel delitto colposo e non di cooperazione nel delitto, sa bene che l'articolo 113, disciplinando espressamente solo la cooperazione nel delitto colposo, costituisce, come avevo anticipato, una precisa norma di sbarramento alla compartecipazione colposa nel delitto doloso.

Tutti sappiamo che ognuno deve evitare solo i pericoli derivanti dalla propria condotta e non quelli scaturenti da comportamenti pericolosi di terzi, di norma ognuno deve evitare i pericoli scaturenti dalla propria condotta, mentre solo in casi eccezionali si ha l'obbligo giuridico, ossia rilevante ex articolo 40, capoverso, di impedire comportamenti pericolosi di terze persone capaci di scelte autonome e consapevoli. Tutti sappiamo anche che la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte è pervenuta alla testuale conclusione secondo cui non è configurabile il concorso nel delitto doloso in assenza di un'espressa previsione normativa non ravvisabile nell'articolo 113, Codice Penale, che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo. Ne consegue che nei delitti la condanna colposa che acceda al fatto principale e doloso è punibile solo in via autonoma, ecco perché quella costruzione d'accusa, ecco perché si è con capace, perfino raffinata, attenzione cesellata un'imputazione in termini di concorso di condotte indipendenti altrui e lo si è fatto esclusivamente con riferimento a soggetti operanti post 1991, ma ante privatizzazione, ossia Ceseri, Lai, Natali, Proietti e Spadavecchia, senza ammettersi invece alcuna rilevanza causale, neppure indipendente, alle condotte

dell'ingegner Morandi, dell'ingegner Cherubini e di quant'altri avessero mai partecipato... abbiano partecipato alla progettazione e direzione dei lavori. Le relazioni di Morandi devono infatti rilevare solo quale elemento di prevedibilità sottovalutato da chi soltanto deve essere riconosciuto come colpevole.

La costruzione di accusa era necessitata dall'esigenza di prevenire l'obiezione altrimenti più immediata, quella dell'impossibilità di legittimamente contestare il concorso di condotte colpose tra loro avvinte da una pretesa cooperazione con un pregresso fatto doloso altrui, è infatti solo così che le condotte precedenti a quelle degli anni '90 aspirano a valere nella prospettiva accusatoria quali soli elementi a carico di chi è venuto dopo, è una contestazione formalizzata con grande chiarezza nel fine perseguito e dell'altrettanto consapevole necessità di preservare questo stesso fine da obiezioni di natura giuridica. Sul piano dei fatti, visti gli esiti della perizia, l'ufficio di Procura ha deciso di non misurarsi con le conclusioni tratte sul punto dal collegio peritale, perché le conclusioni sul punto del collegio peritale sono controproducenti rispetto al percorso già ampiamente delineato nel corso delle indagini preliminari e in quanto tali capaci di minare la solidità di un impianto accusatorio, edificato senza fondamenta. La scelta di escludere dallo spettro dell'accertamento la verifica della concatenazione causale nella sua integralità costituisce un preciso limite genetico dell'impostazione accusatoria, eppure ancora nella fase delle indagini preliminari sono stati proprio gli stessi periti incaricati dal Giudice in allora per le indagini preliminari, ma su impulso dell'ufficio di Procura, ad esplicitare con estrema chiarezza quelle che a loro avviso erano da riconoscere come - testualmente - le cause e modalità della corrosione dei trefoli della pila 9, si vada a rivedere il titolo del paragrafo 10.1.3 della perizia, espressamente indicando proprio i difetti costruttivi riscontrati in corrispondenza del reperto 132. Nel menzionato paragrafo è dato di potersi infatti testualmente leggere quelle che sono in proposito le conclusioni del collegio peritale rispetto alle cause della corrosione riscontrata, in particolare sui cavi primari, nella zona identificata come di innesco del collasso. Di nuovo testualmente: in merito alle cause, alle modalità dei fenomeni corrosivi nel tempo dei cavi primari e secondari, va osservato che le pochissime informazioni sui 50 anni di vita del ponte permettono solo di fare ipotesi, anche plausibili, ma non completamente esaustive e difficilmente quantificabili in merito alla velocità con la quale il fenomeno ha investito la struttura della pila 9 nelle zone di attacco degli stralli, in particolare lato mare Genova, se è del tutto evidente il fattore predisponente, ossia la carente esecuzione dei dati costruttivi del sistema tirante, in particolare nella zona di attacco all'antenna, è possibile fare considerazioni esclusivamente qualitative sui meccanismi corrosivi. Come è stato osservato nella

relazione EMPA, certamente può aver giocato un ruolo la presenza di cloruri, identificati sui prodotti di corrosione e sulla superficie corrosa di alcuni fili, ma altrettanto vero è che almeno nel calcestruzzo che si è potuto esaminare e proveniente dalle parti in prossimità dell'antenna, in corrispondenza delle zone con grosse cavità, la presenza di cloruri è apparsa praticamente vicina allo 0 o comunque trascurabile in tutte le prove ripetute nel secondo incidente probatorio.

Quest'aspetto era stato già evidenziato da EMPA, pare quindi ragionevole ipotizzare come le tracce di cloruri ritrovate siano perlopiù riconducibili all'età della costruzione del ponte e/o al degrado dei materiali estranei, sacchi iuta, tubicini in plastica, altri non facilmente identificabili, trovati nel reperto piuttosto che a massicci ingressi da cloruri dall'esterno. Anche i bassi valori di PH trovati nelle prove EMPA non sono da ricercarsi nella carbonatazione, risultata modesta sul reperto 132, bensì da sostanze probabilmente già presenti durante la costruzione o derivate dal degrado dei corpi estranei. I fenomeni più probabili soprattutto per i cavi primari sono quindi da ricercarsi nella formazione di veri e propri microclimi locali all'interno delle cavità, con presenza certamente abbondante di ossigeno e acqua e costituzione di varie zone a macrocelle catodiche - anodiche ove le prime a superficie molto più grande, hanno indotto corrosioni gravi e localizzate nelle seconde, soprattutto nelle zone di interfaccia.

In merito allo specifico della corrosione negli anni l'impresa è ancor più ardua, nel caso del viadotto Polcevera la prima parte delle tipiche curve di corrosione, cioè quella definita come stadio d'innescamento o incubazione, potrebbe anche essere stata molto breve, se non praticamente inesistente per, ad esempio, i cavi primari in cui nella zona appena al di sopra delle cassette i fattori di corrosione erano con tutta evidenza già presenti nelle fasi immediatamente successive alla costruzione, non mi serve neppure richiamare la consulenza del professor Pastore. Quanto scrivono testualmente i periti, non sono parole mie, non sono quelle di un consulente di parte, non è una mia ricostruzione di parte, è quella dei periti che solo perciò mi sono permesso di rileggere testualmente, perché tutti sappiamo che la perizia non può che essere il nostro principale punto di riferimento: i particolari ed eccezionali fenomeni di corrosione riscontrati sui cavi principalmente primari del reperto 132 sono da ricondursi alle condizioni specifiche venutesi a creare all'interno delle cavità e in particolare nelle zone di interfaccia in prossimità della fine delle guaine, condizioni che sono il prodotto della conformazione del difetto costruttivo, o meglio del sistema dei difetti, riscontrato dai periti nel cuore del citato reperto, solo all'esito delle operazioni di decostruzione. Del tutto fuorviante allora limitarsi sinteticamente a richiamare le risposte ai quesiti della perizia, senza analizzare nel dettaglio quella che è la parte tecnica a sostegno di siffatte risposte. Quanto scrivono i

periti merita la migliore attenzione perché non potrà che essere la motivazione portante della vostra decisione. Segnatamente, in sede di risposta al citato quesito, i periti affermano testualmente: “Le analisi svolte nei capitoli della perizia hanno consentito di ricostruire la catena delle cause che hanno determinato o concorso a determinare il crollo di parte del viadotto Polcevera, in cui è possibile individuare la causa scatenante, è il fenomeno di corrosione a cui è stata soggetta la parte sommitale del tirante sud lato Genova della pila 9.

Tale processo di corrosione è cominciato sin dai primi anni di vita del ponte ed è progredito senza arrestarsi fino al momento del crollo, determinando un’inaccettabile riduzione dell'area sezione resistente dei trefoli, che costituivano l'anima dei tiranti, elementi essenziali per la stabilità dell'opera. Le cause profonde dell'evento possono individuarsi in tutte le fasi della vita del ponte, che iniziano con la concezione e progettazione dell'opera e terminano con il crollo. Lungo questo periodo temporale si collocano le usure relative alle fasi della vita dell'opera che hanno contribuito al verificarsi del crollo. Esse sono identificabili nei momenti dei controlli e degli interventi manutentivi, che se fossero stati eseguiti correttamente con elevata probabilità avrebbero impedito il verificarsi dell'evento. La mancanza o l'inadeguatezza dei controlli e delle conseguenti azioni correttive costituiscono gli anelli deboli del sistema, se essi laddove mancanti fossero stati eseguiti e laddove eseguiti lo fossero stati correttamente avrebbero interrotto la catena causale e l'evento non si sarebbe verificato.

Sulla base di queste considerazioni, le cause profonde dell'evento possono individuarsi in carenze progettuali, che non avevano tenuto conto in modo adeguato dei particolari costruttivi, con riferimento alla difficoltà di eseguire i getti in presenza di interferri molto ridotti, mancanza di specifiche tecniche adeguate sulle guaine dei cavi e sulle modalità di iniezione, difetti costruttivi in fase di realizzazione, di cui i periti non hanno trovato traccia nella documentazione analizzata, si tratta di difetti che comunque sarebbero stati ben visibili in fase di realizzazione, carenze dei controlli in fase di costruzione da parte della direzione dei lavori e della commissione di collaudo in corso d'opera”. E allora, semplicemente rileggendo la risposta al siffatto quesito, ben si comprende come ai fini dell'accertamento dell'eziologia del crollo penalmente rilevante e poi della connessa prevedibilità ed evitabilità, cosiddetta causalità della colpa, occorra misurarsi non già con la mera causa scatenante, l'evento cardiaco, credo che l'avvocato Sirotti l'abbia chiamato evento intermedio, ma con le cause profonde, la neoplasia identificate dai periti, l'assunto per cui la causa del crollo sarebbe da individuarsi nella corrosione e quindi nella sola causa scatenante, non già nel difetto costruttivo è destituita di qualsivoglia fondamento. Ancor prima che sul piano logico giuridico, già

su quello della realtà fattuale e tecnico-ingegneristico, attese le conclusioni raggiunte nella perizia del secondo incidente probatorio, ma anche i risultati delle indagini effettuate sui reperti nel corso del primo incidente probatorio sulla condizione degli stralli del sistema bilanciato 9 al di fuori del punto di rottura, è proprio lo stesso collegio peritale a confermare che al di fuori del punto di rottura, testualmente, le guaine metalliche dei cavi primari di precompressione appaiono generalmente ben iniettate. I trefoli dei cavi primari non evidenziano fenomeni di corrosione rilevanti. Lo stato di conservazione dei cavi primari di precompressione non mostra particolari segni di degrado in relazione all'età del manufatto con la sezione delle guaine metalliche ben iniettate.

E questo ha un significato molto preciso, al di fuori della zona, ove si è verificato il difetto di costruzione, i cavi primari non mostravano particolari segni di degrado e le guaine erano ben iniettate, fine di ogni possibilità di forviare la prospettiva. L'osservazione dei periti è dirimente, definitivamente risolutiva, in quanto smentisce in radice la tesi accusatoria. Se davvero la causa del crollo fosse da individuarsi genericamente nella corrosione, come pur si ostina a sostenere l'ufficio di Procura, negando alcun legame causale con il genetico difetto costruttivo, avremmo dovuto osservare la presenza di rilevanti stati di degrado, di fenomeni corrosivi anche in altre zone dei cavi primari, diverse cioè da quelle in cui è stato riscontrato il difetto. La concentrazione del fenomeno corrosivo solo ed esclusivamente nella porzione di strallo in cui si è verificato il difetto riconferma invece plasticamente che quest'ultimo è senza possibilità di dubbio la vera causa di quello che poi si è rilevato essere l'effetto finale scatenante il crollo, ossia il fenomeno corrosivo straordinario e localizzato nel punto di innesco del collasso del viadotto, causato dai vizi costruttivi. Dal punto di vista eminentemente giuridico vi è poi che in accordo con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, ex multi, la nota sentenza Espena, il rigoroso accertamento in termini in primis di prevedibilità dell'evento deve essere effettuato con riferimento a tutti i principali anelli causali identificati come rilevanti per la successiva verifica dell'evento.

Se è infatti vero che un'eccessiva descrizione della concatenazione causale, con tutti i suoi contingenti dettagli nel caso di specie, potrebbe comportare l'imprevedibilità di ogni evento in concreto considerato e quindi l'esclusione sempre e comunque dell'elemento soggettivo colposo, non meno vero, per converso, è che un'eccessiva genericità dell'eziologia dell'evento finirebbe per rendere ogni evento prevedibile in quanto appartenente a una categoria di eventi, a tal punto generalizzata da privarli di alcuna connotazione particolare, rendendoli così di per sé sempre prevedibili e pertanto

ponendo irrimediabilmente nel nulla il fondamentale principio di personalità del rimprovero penale. Ecco perché si vorrebbe poter sostituire la causazione con la prevenzione e con la semplice correlazione, ma gli statistici ci insegnano che una correlazione non implica una causazione.

Il fine che si propone la Pubblica Accusa non è assecondabile, perché è contro i fatti e contro la legge, contro le sole 2 certezze di cui incontrovertibilmente si dispone, la causalità materiale, il fatto non smentibile che in più di 50 anni di vita del viadotto nessuno abbia mai paventato un rischio crollo. Ed è pertanto inaccettabile l'impostazione accusatoria che pretenderebbe di pretermettere dal presente accertamento tutte le cause profonde, come le hanno chiamate i periti, e primigenie per concentrarsi esclusivamente sulla causa scatenante, ossia la corrosione, parametrando la prevedibilità su una vaga categoria di eventi, crolli genericamente connessi a fenomeni di corrosione, deprivata di qualsivoglia riferimento alla loro genesi causale. In accordo con i principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte di cassazione, anche nella sua massima composizione - è stata la mia discussione di ieri - è bene chiarire da un lato come appurare se un evento sia effettivamente prevedibile implichi necessariamente l'elaborazione di una generalizzazione, che non deve essere tuttavia assoluta e sfociare nella genericità, ma in cui siano in ogni caso inclusi alcuni aspetti particolari del caso di specie, in modo da poterne delineare un perimetro aderente al caso concreto, dall'altro lato che siffatto accertamento in tema di prevedibilità non possa avvenire rispetto al suo evento finale, ossia la corrosione ed il conseguente controllo, ma anche in relazione al decorso causale, almeno nelle sue linee essenziali, e nel nostro caso non abbiamo ragione di dubitare che anello causale essenziale della catena eziologica sia costituito proprio dalla genesi del fenomeno corrosivo, ossia la sua causa primigenia rappresentata dal difetto costruttivo che non è obliterabile.

Completando la specifica disamina delle cause profonde, per come espressamente individuate dal collegio peritale, vi è che le stesse per larghissima parte si sarebbero verificate nelle fasi iniziali del viadotto e quindi in un'epoca che si colloca decenni prima della linea temporale dettata dall'imputazione e arbitrariamente fissata a partire dal 1991. La maggior parte delle cause profonde identificate dai periti si collocano dunque per una precisa scelta di convenienza di accusa al di fuori del perimetro del presente processo. Avete ora capito come si falsa la prospettiva? Non permettete alla vostra vista di poter essere distratta, al metodo di accusa di ingannarvi, la pianta velenosa va potata, sradicata, la verità guardata negli occhi.

Il complesso delle cause profonde elencate dai periti possono poi essere a propria volta distinte in 2 macrocategorie, la prima concernente le cause che hanno creato positivamente,

recte, commissivamente le condizioni, ossia in specifico il cosiddetto sistema di difetti indispensabile per l'innescamento e lo sviluppo dell'eccezionale corrosione, rinvenuta a posteriori nel reperto 132 e in particolare nella zona in cui ha avuto origine il collasso dello strallo; la seconda categoria di cause, che attiene invece a queste condotte pretesamente omesse sia nelle fasi iniziali sia nel corso della vita del viadotto, che laddove correttamente poste in essere avrebbero, sempre a convincimento dei periti, interrotto la catena causale, innescata dalle predette condotte commissive e quindi scongiurato la verificazione dell'evento. Ora, per quanto concerne la prima categoria di condotta, di estrema pregnanza eziologica, perché sono quelle capaci di avviare ex nihilo la catena causale, sono con carattere di evidenza quella connotazione puramente commissiva, responsabili di aver positivamente cagionato il difetto costruttivo o meglio il sistema dei difetti, origine della corrosione riscontrata nel reperto 132, condotte dunque manifestamente appunto commissive e verosimilmente connotate sia da colpa che da dolo, di cui si è avuto contezza solo all'esito delle articolate operazioni di decomposizione del reperto 132, descritte nell'ambito della perizia depositata all'esito del secondo incidente probatorio.

Di siffatte condotte e dunque degli eventi loro connessi, che hanno prodotto il sistema dei difetti nel loro complesso, forniscono analitica descrizione gli stessi periti nel paragrafo 3.4 a pagina 24 della loro perizia, premettendo testualmente che in particolare l'attenzione è focalizzata sul reperto 132, che fra tutti i reperti analizzati ha evidenziato la presenza di un rilevante difetto di costruzione. Considerate l'entità del difetto e gli effetti che esso produsse, sicuramente esso fu ben visibile e percepibile da parte degli operai e del direttore di cantiere. Se il difetto fosse stato condiviso con il progettista e con il direttore dei lavori non si può sapere, però considerato che esso può essere stato la causa di alcune modifiche introdotte nella costruzione dei tiranti non si può escludere l'ipotesi che la circostanza fosse stata condivisa con il progettista e con il direttore dei lavori per decidere le azioni da intraprendere. In ordine in specifico ai difetti costruttivi o al sistema dei difetti riscontrati nel reperto 132, i periti osservano testualmente, pagine 25 e seguenti della loro perizia che è stato concordato con i CTP di praticare un ulteriore taglio longitudinale delle selle di tutte le antenne, comprese quelle della pila 10 e della pila 11, per comprendere le cause della sostanziale differenza tra le cavità esistenti nelle 3 coppie di selle; è ovvio che la presenza di cavità continue della segregazione del calcestruzzo siano riconducibili a una distruzione caotica dei trefoli, i quali all'interno della sella non sono stati disposti sulla rastrelliera in maniera ordinata e a una distanza reciproca tale da consentire il passaggio del calcestruzzo.

Ciò è evidente dal confronto delle sezioni di taglio delle selle dei reperti della pila 9 con quelli

della pila 10 e della pila 11. Si osserva infatti che nelle altre sezioni della pila 10 e 11 i gruppi di trefoli appaiono disposti secondo una geometria regolare, che rispetta quella della rastrelliera e le cavità, seppur presenti, sono comunque di dimensione inferiori. Nella sezione del reperto 132 i trefoli non appaiono disposti con la stessa regolarità e si riscontra la presenza di cavità di dimensioni significativamente maggiori. Le impronte dei trefoli sulla sommità di alcune cavità all'interno della sella del reperto 132 evidenziano il loro distacco dal calcestruzzo dopo l'indurimento e la formazione della cavità al di sopra dei trefoli, diversamente da quanto si riscontra nelle altre selle, reperto 130, dove la cavità si trova invece al di sotto dei trefoli. Ciò evidenzia che dopo l'indurimento del calcestruzzo della sella si sarebbe verificato lo spostamento verso il basso di alcuni cavi di trefoli, che sarebbero andati ad occupare la cavità formatasi durante il getto, causando lo schiacciamento dello strato superiore del calcestruzzo, che appare perciò sgretolato.

La presenza di importanti inclusioni di calcestruzzo all'interno della sella evidenzia che le cavità sono state riempite in un momento successivo, che stante l'omogeneità del calcestruzzo con quello dell'elemento adiacente coincide con l'esecuzione del getto di completamento. Da tale constatazione si desume che al momento del getto di completamento erano visibili dall'esterno sia la cavità sia lo spostamento di alcuni cavi verso il basso, i quali si erano quasi sovrapposti a quelli della fila sottostante, il cedimento della traversa e il conseguente spostamento dei cavi verso il basso ha determinato sicuramente una caduta di tensione nei tiranti e il trasferimento dello sforzo sugli altri cavi, che non hanno subito variazioni della loro posizione rispetto a quella iniziale. L'esame visivo delle sezioni di taglio del reperto 132 evidenzia lo spostamento di 3 file centrali con la completa sovrapposizione della fila più bassa di cavi primari ai cavi secondari sottostanti, è evidente che per effetto di tale sovrapposizione e delle altre presenti in corrispondenza della suddetta sezione non fosse possibile separare i cavi primari, che dovevano essere inseriti nella guaina metallica di forma rettangolare da quelli secondari che invece andavano all'interno delle guaine circolari per essere tesati successivamente.

Da tale difficoltà potrebbe essersi generata la necessità di spostare più a valle di circa metri 1.60 l'inizio della guaina metallica, che invece doveva attestarsi contro la superficie della sommità dell'antenna; è evidente che in questo caso, a differenza di quello in cui la guaina si attesta contro una superficie già indurita, si renda necessario impedire che il getto del calcestruzzo possa colare all'interno della guaina contenente i trefoli dei cavi primari. La sigillatura è stata realizzata con metodi rudimentali consistenti in un miscuglio di carta da imballaggi, frammenti di legno dei casseri e iuta, che ovviamente

essendo mezzi di fortuna, non sono riusciti a garantire l'impermeabilità nei confronti delle parti più fini del calcestruzzo. Il soggetto competente a fronteggiare il conosciuto, perché da lui stesso generato, fattore di rischio che occasionerà l'evento, l'ha fronteggiato con mezzi di fortuna, saputi inadeguati.

Perché mi sono attardato nella rilettura testuale di queste pagine della perizia? Perché sono l'asse portante delle motivazioni di questo giudizio, quelle che più infatti si vorrebbero ignorate, l'acqua dolce, potabile, quelle che più le 6000 pagine di memoria d'accusa vorrebbero poter allontanare, lo scudo protettivo del vostro convincimento e del vostro giudizio, il fondamento del vostro convincimento, la giusta prospettiva, il dato riscontrato dalle evidenze, che supera il vaglio di ogni ragionevole dubbio, la realtà riscontrata dalle evidenze. In conclusione la causa profonda e primigenia, che ha determinato lo specifico e straordinario fenomeno di corrosione riscontrato esclusivamente nel reperto 132, ove è collocato il punto di innesco del collasso viadotto Polcevera, è costituita da un rilevante difetto di costruzione, per usare le testuali parole dei periti, un rilevante difetto di costruzione la cui entità e i cui effetti furono tali da rendere siffatto difetto sicuramente ben visibile e percepibile da parte degli operai e del direttore. In ordine alla conoscenza di siffatto rilevante difetto di costruzione da parte del progettista e del direttore dei lavori, i periti riferiscono che non v'è la prova certa. Considerate tuttavia le importanti modifiche introdotte nella stessa costruzione dei tiranti, proprio a cagione del difetto costruttivo, gli stessi periti ancora testualmente affermano come non si possa escludere l'ipotesi che la circostanza fosse stata condivisa con il progettista e con il direttore dei lavori per decidere l'azione da intraprendere. Non sono parole mie, ma dei periti, che peso abbiano e che conseguenze abbiano lo tratterei dopo una breve pausa che vi chiedo, grazie.

(L'udienza viene sospesa alle ore 12:22)

(L'udienza viene ripresa alle ore 12:50)

PRESIDENTE - Avvocato Accini, prego.

DIFESA, AVV. ACCINNI – Grazie. Domandiamoci se la conclusione dei periti che ho letto prima della pausa, ossia un rilevante difetto di costruzione la cui entità e i cui effetti furono tali da rendere siffatto difetto sicuramente ben visibile e percepibile da parte degli operai e del direttore di cantiere, in ordine alla conoscenza di siffatto rilevante difetto di costruzione da parte del progettista e del direttore dei lavori, non ve ne è la prova certa, considerate tuttavia le importanti modifiche introdotte nella stessa costruzione dei tiranti, proprio a cagione del difetto costruttivo, non si può escludere

l'ipotesi che la circostanza fosse stata condivisa con il progettista e con il direttore dei lavori per decidere le azioni da intraprendere.

Questa conclusione dei periti è eccessivamente cautelativa? No, semplicemente nella prospettiva dei periti, che è una prospettiva eminentemente tecnica, non avrebbe potuto essere differente, perché i periti non avevano a loro disposizione l'evidenza certa, documentale, che Morandi e Cherubini fossero a conoscenza di quanto avvenuto nel corso della costruzione del bilanciato e per la verità non è neppure un accertamento che aspettasse loro, certo non è un giudizio che spetti loro, ciò non di meno attesa l'entità del difetto costruttivo, le sue conseguenze e soprattutto le modifiche introdotte in corso d'opera per cercare in qualche modo di rimediare a quanto avvenuto e non dover ricominciare da capo la costruzione del sistema bilanciato 9, dovendosi necessariamente abbattere, per quell'ipotesi abbattere integralmente la struttura difettosa, è lo stesso collegio peritale che appunto non esclude, anzi pare espressamente suggerire, come almeno verosimile, che la verifica del difetto in corso di costruzione fosse stata condivisa proprio, appunto, testualmente, con il progettista e con il direttore dei lavori per decidere le azioni da intraprendere. Sono parole di nuovo non mie, non è una mia interessata ricostruzione di parte, io sono interessato soltanto a che queste parole siano ben presenti e che restino comprese nelle loro conseguenze, che poi sarete ovviamente voi a valutare. Voglio dire molto chiaramente, non ho nessuna intenzione, volontà di offendere la memoria, onorabilità e dignità di chi non c'è più, mi interessa solo il rispetto dei fatti ed il significato che hanno per il vostro giudizio, rispetto al quale, certo, non sono irrilevanti.

Domandiamoci: potremmo essere certi che in una struttura ad elevata complessità ingegneristica, quale senza dubbio era il viadotto Polcevera, caratterizzata perfino da un sistema brevettato dallo stesso progettista, ossia il noto M5, il personale di cantiere, addirittura il suo direttore si avventurassero nella modifica delle indicazioni di progetto provenienti da un luminare, quale universalmente era considerato il professor Morandi, addirittura accorciando arbitrariamente le guaine di 160 centimetri e perfino tappandole con mezzi di fortuna per usare le parole dei periti, mezzi di fortuna reperiti nei cantieri, quali un miscuglio di carta da imballaggi, frammenti di legno dei casseri e iuta, senza che non si avesse consapevolezza di quanto si faceva? E certamente è stato fatto, effettivamente è stato fatto e non può che essere stato fatto consapevolmente, che sia stato fatto resta vero oltre ogni ragionevole dubbio. Chiunque l'abbia consapevolmente e volontariamente fatto, chiunque sia l'autore o il coautore, perché quei miscugli di carta da imballaggio, frammenti di legno e iuta non sono arrivati dove poi sono stati trovati dopo il crollo da soli o per la fatalità di una cattiva sorte, ma per il fatto volontario di

qualcuno, chiunque fosse questo qualcuno, chiunque ne sia stato poi informato. I vizi costruttivi restano un fatto non smentibile e sono un fatto che ha avuto un autore e dei coautori, chiunque siano stati.

Nel corso delle istruttoria dibattimentale, abbiamo appreso che il professor Morandi, rispetto ai propri progetti, non svolgesse mai il ruolo di direttore dei lavori e che la sua presenza in loco si limitasse alle sole fasi preliminari di progetto, al contempo è stato testimoniato che ciò nonostante lo stesso si premurava di collocare sempre sui cantieri una persona di propria massima fiducia, per controllare che l'esecuzione dei lavori fosse conforme alle sue attese, soprattutto ove si dovesse tenere conto della particolarità del sistema dallo stesso brevettato, il ricordato M5, la circostanza c'è stata riferita da un teste, l'ingegner Codacci Pisanelli, libero professionista, convengo un uomo che non suscita certo l'istinto di un immediato afflato di simpatia, però ha lavorato con il professor Morandi e in risposta alla specifica domanda dell'ufficio di Procura ha testualmente riferito quanto segue. Domanda del signor Pubblico Ministero: “Ecco una cosa che le aveva chiesto prima il Pubblico Ministero, mi sembra, o me lo sono inventato e non ricordo la risposta e non so se lei abbia risposto, Morandi andava in cantiere quando c'erano i lavori? C'è mai andato che lei sappia?”, il teste risponde: “Guardi, Morandi faceva...”, interviene il signor Presidente: “Sta parlando dei lavori di costruzione, di esecuzione del viadotto?” teste: “Per farle capire Morandi, le vorrei dire che Morandi non è mai stato direttore dei lavori, se non per l'ultimo dei ponti strallati che è il ponte cosiddetto Carpineto 1, quindi praticamente per andare a Potenza..., quindi lui non è mai stato il direttore dei lavori, Morandi però poneva nei cantieri una persona di massima fiducia per controllare che l'esecuzione dei lavori fosse conforme alle sue attese, per esempio, sul Wadi al-Kuf - se così si pronuncia - era un ingegnere dello studio Morandi che era stato mandato in Libia, Morandi andava nei luoghi prima della costruzione del ponte, quindi nelle fasi di progettazione per fare le scelte, dopodiché esecutivamente di fatto Morandi non andava, per esempio, quando furono fatti i sistemi strallati della Te hangar - fonetico - di Fiumicino, mandava sempre Rinelli, Rinelli era la persona delegata da Morandi sia sulle fasi esecutive e sia poi nelle fasi di collaudi”. Signor Pubblico Ministero: “Rinelli sarebbe lo stesso di bonifiche di cui ha parlato prima?”, teste: “Esattamente, di cui Morandi aveva grandissima...”, Presidente: “Di?”, teste: “Di bonifiche”, “Quello che gli aveva dato gli incarichi sulla Serravalle”, teste: “Sì, sì, Armando Rinelli era di massima fiducia di Morandi, per esempio, quindi li ha mandato Rinelli che ha seguito anche le fasi di collaudo e il collaudo fu fatto dal professor Giulio Ceradini (fonetico)”, Signor Pubblico Ministero: “E sul Polcevera, che è quello che interessa a noi?”, “Sul Polcevera la persona di Morandi mandata lì era l'ingegner Cherubini, Claudio

Cherubini, Claudio Cherubini era capo progettista ufficialmente del ponte sul Polcevera, quindi l'hanno firmato in 2 quando hanno fatto l'appalto, Morandi poi dice che Cherubini era il direttore dei lavori e lo scrive in un articolo, in realtà Claudio Cherubini non era il direttore dei lavori, era il rappresentante di Morandi a Genova, il direttore dei lavori invece erano altri e difatti erano più persone e io poi l'ho saputo leggendo il verbale di collaudo che si sono susseguiti varie volte. Il direttore dei lavori quindi è stato più volte sostituito, perché sia stato sostituito non lo so, però i lavori dovevano andare secondo una certa urgenza e c'erano state difficoltà, in particolare i lavori non partivano mai, i lavori degli stralli, questo perché? Perché Morandi una volta ideato lo strallo precompresso, lo fece con i fili, cioè doveva essere uno strallo realizzato con fili da 7 millimetri e cioè analoghi a quelli che lui aveva adoperato per gli hangar avio 2 e 3 di Fiumicino per l'Alitalia. Con questi fili sarebbe stato impossibile riuscire ad avere gli ancoraggi sulla parte di impalcato a sbalzo per le dimensioni degli apparecchi, praticamente venivano tesati i fili stessi". Signor Pubblico Ministero: "Vedevo le sue mani che andavano così, gli apparecchi di trazione, le sue mani dicevano gli apparecchi di trazione?", "Sì, gli ancoraggi, gli ancoraggi erano eccessivamente grandi e quindi non si trovava una soluzione per mettere tutti questi fili che prevedeva il progetto, il figlio di Morandi, Bruno, praticamente fece delle applicazioni per utilizzare i trefoli anziché i fili, quindi il ponte sul Polcevera cambia da una soluzione a fili per gli stralli a soluzione a trefoli. Nella soluzione a trefoli fa praticamente... nasce il sistema di ancoraggio M5, M5 indica non che sono per trefoli da mezzo pollice, ma è il 5 sistema Morandi e quindi M5 rappresenta questo".

Ora queste sono parole testuali di un teste qualificato che risponde, come abbiamo detto, a domande del signor Pubblico Ministero. Morandi aveva collocato sul cantiere del viadotto Polcevera una persona in cui riponeva la propria massima fiducia e l'aveva fatto con un preciso fine, che era quello di verificare per proprio conto l'andamento dei lavori e la conformità a quanto da egli progettato. Questa persona era l'ingegner Claudio Cherubini, addirittura progettista o rappresentante, da quello che dice il teste, di Morandi a Genova. Abbiamo anche una conferma documentale perché Morandi nell'articolo a propria firma del 1967 dal titolo "Il viadotto sul Polcevera per l'autostrada Genova-Savona" dà una conferma di evidenza di riscontro a questo fatto. E allora chiediamoci: vogliamo credere che avendo una persona di fiducia e qualificata sul cantiere, quale senza dubbio era l'ingegner Cherubini, il professor Riccardo Morandi non fosse stato informato del rilevante difetto costruttivo verificatosi sul sistema bilanciato 9, non fosse stato informato delle sue evidenti conseguenze, così come pure delle azioni correttive adottate in corso d'opera, modificative di quanto egli aveva

previsto nel progetto, le guaine più corte di 160 centimetri, con la connessa esigenza di doverla in qualche modo sigillare, come poi è effettivamente avvenuto, tramite l'impiego di materiali spuri reperiti sul cantiere?

Effettivamente è difficile da credere, non di meno è possibile, ma io dico: se avessero ingannato anche Morandi tacendogli i vizi costruttivi e l'impiego di materiali spuri, perché l'inganno dovrebbe cessare di poter essere tale per chi ha rivestito la propria carica molti anni dopo e senza essere né il progettista e né il direttore dei lavori. Gli elementi raccolti nell'ambito degli incidenti probatori e anche nel corso dell'istruttoria depongono tutti a significare un doloso occultamento di quanto occorso nel cantiere, operato con la possibile consapevole condivisione o meno da parte dello stesso progettista per il tramite del suo tecnico di fiducia ingegner Cherubini. Per certo non risulta quel dissenso che oggi il signor Pubblico Ministero richiede agli imputati ad esenzione di propria responsabilità, 2 pesi e 2 misure, a valere quale criterio di giudizio, e 2 pesi e 2 misure, tutti sappiamo, sono l'antitesi della giustizia che è negazione dell'arbitrio, ma razionalità ed anche uguaglianza. E allora domandiamoci ancora: i 2 criteri che l'Accusa indicava per il non luogo a procedere in udienza preliminare potrebbero riconoscersi come soddisfatti per progettista e costruttore? Lascio a voi questa risposta.

La vera somiglianza dell'avvenuto occultamento è ulteriormente accreditata dalla ricostruzione delle tempistiche di costruzione, che è riportata anch'essa nella perizia del secondo incidente probatorio, a pagina 2 del capitolo 4, secondo cui, in un generale contesto dei lavori complessivamente travagliato e caratterizzato da forti ritardi e lunghi periodi di sospensione, i lavori avrebbero infatti dovuto terminare entro 2 anni e invece durarono ben 7 anni e 5 mesi, la pila 9, così scrivono i periti sempre testualmente, fu l'ultima ad essere realizzata e segnò la conclusione dei lavori, con enorme ritardo rispetto ai tempi previsti. In particolare la parte al di sopra dell'impalcato fu realizzata nell'arco di 1 anno, dal marzo 1966 a luglio 1967. E allora potremmo fingere di ignorare l'intuibile, probabile, direi pure manifesta pressione, a cui dovevano essere allora sottoposti tutti i soggetti coinvolti nella progettazione, nella costruzione del viadotto per giungere più rapidamente a quella conclusione dei lavori che ormai tardava da oltre 7 anni e mezzo? Una pressione del tutto inconciliabile, anche solo con l'eventualità di ipotizzare un possibile abbattimento con conseguente ripristino del sistema bilanciato 9 in cui si era verificato il rilevante difetto di costruzione, è un avvertimento che per certo non è stato fatto.

E noi siamo qui a discutere di pretese condotte omissive concernenti il retrofitting? Chi avrebbe dovuto mettere in sicurezza quei cavi, chi sapeva che non fossero in sicurezza, chi commissivamente ha concorso alla realizzazione dei vizi occulti, la causa del crollo, chi

li ha taciuti e chi ha concorso a decidere di non abbattere e ripristinare il sistema bilanciato 9? Queste le domande che l'Accusa si sarebbe dovuta prioritariamente porre e che sono rimaste senza risposte, diciamo pure senza neppure le domande. A riconferma del contesto dell'epoca, ossia delle pressioni sui tempi, si rammenti che il viadotto Polcevera è stato inaugurato il 4 settembre del 1967, alla presenza anche degli allora Presidente della Repubblica Saragat, il Ministro dei lavori pubblici Mancini, avendo effettuato appena il giorno prima, il 3 settembre del 1967, il solo collaudo provvisorio. Ad ulteriore dimostrazione, secondo quanto accertato sempre dai periti, non da me, leggo testualmente le loro parole, la struttura fu aperta al traffico nella seconda metà dell'agosto 1967, come riportato nel collaudo tecnico - amministrativo e fu tenuta in esercizio al traffico per 3 anni in assenza del collaudo statico, pagina 4 del capitolo 4, pur non essendo stata ritrovata la relativa relazione, risulta documentalmente che il vero e proprio collaudo statico avvenne a distanza di quasi 3 anni da quello provvisorio, come si evince appunto documentalmente dal certificato di collaudo tecnico - amministrativo che richiama espressamente una relazione di collaudo statico in data 22 agosto 1970, redatta dal professor Carlo Greco del Genio civile di Napoli con cui lo stesso professore - testualmente - concluse che il viadotto sotto l'aspetto statico era pienamente collaudabile.

Dopo ben 4 anni dall'apertura al traffico, e precisamente in data 10 agosto 1971, avveniva infine il collaudo cosiddetto tecnico-amministrativo in cui si certificava non solo che - testualmente - l'opera è in ottimo stato di manutenzione e conservazione ma in cui la società Autostrade rilasciava pure - sempre testualmente - attestazione con la quale dichiarava che nulla aveva da eccepirsi sui lavori di costruzione del lotto e che pertanto accettava la consegna definitiva dell'opera, è pagina 4, sempre della perizia, mi avvalgo del lavoro dei periti, non di una mia ricostruzione. Dei vizi costruttivi ci confermano i periti non vi è traccia, nessuna traccia, nessuna menzione o indicazione che potesse indurre al sospetto della loro esistenza. Nonostante le ricerche effettuate anche presso l'archivio dell'impresa costruttrice condotte, il collegio peritale non è stato in grado di rinvenire alcuna documentazione dell'epoca, da cui si potesse desumere anche il solo motivo di sospetto del difetto costruttivo verificatosi sul sistema bilanciato 9. Totalmente scomparsi in particolare quei verbali di tesatura che abbiamo compreso essere quelli da cui più probabilmente si sarebbe potuto identificare il problema occorso sul sistema bilanciato 9. In proposito - perché seguirò a avvalermi solo di documenti, delle parole dei periti, delle parole dei testi, mai nessuna mia - il professor Losa, rispondendo alla Difesa rappresentata dall'avvocato Sangiorgio, l'avvocato: "Sul 132, rispetto a tutte queste identificate difformità esecutive, che voi definite difetti, che avete

individuato e illustrato nella vostra relazione peritale come esito della vostra attività ispettiva e che affliggevano la pila 9, direzione Genova, e che sintetizzo, mi correggerà se non si ritrova nell'elenco che vado a porgerle, il cedimento della rastrelliera, la cavità del tipo sia sopra, come diceva prima alle domande dell'avvocato Baccaredda, e le dimensioni della cavità rinvenuta nel reperto 132, la distribuzione caotica dei cavi, l'assenza delle guaine nell'ultimo metro e 60, come dicevamo, con quel particolare metodo rudimentale di sigillatura, con l'aiuto della carta che avete descritto, tutti i difetti che voi avete riscontrato coesistenti nella parte sommitale di quello strallo, ecco, vi risulta che questa difformità o difetti siano mai stati documentati o anche solo menzionati da Morandi nella sua qualità di progettista o dall'impresa Condotte che ha eseguito i lavori?. Professor Losa: “No, non sono stati trovati documenti in merito”, Avvocato San Giorgio: “Un ultimo chiarimento, nel certificato invece di collaudo tecnico - amministrativo dell'agosto del '71, è l'allegato A, che è richiamato in perizia, capitolo 4, e nella relativa documentazione a supporto il certificato che testualmente certificò l'opera in ottimo stato di manutenzione e conservazione, sono invece state segnalate all'interno di questo certificato le difformità e i difetti che voi avete riscontrato all'esito delle vostre analisi peritali?” Professor Losa: “No, non sono segnalati”. Da quanto invece effettivamente reperito, i periti hanno potuto verificare che nel corso dell'agosto 1967 risultano state eseguite delle prove di carico che interessarono alcune delle pile del viadotto, fra cui il solo sistema bilanciato 10. In accordo con quanto riportato testualmente sempre dal collegio peritale all'esito di siffatte prove il professor Morandi ha provveduto a redigere, così scrivono, una relazione di confronto tra gli spostamenti teorici e quelli misurati, verificando la concordanza tra di essi e il fatto che i valori misurati erano inferiori a quelli teorici, a conferma del fatto che nel progetto erano state fatte ipotesi sullo schema strutturale e sulle caratteristiche dei materiali più cautelative rispetto a quanto effettivamente realizzato e più cautelative che cosa significa se non miglior tranquillità consentita?

Nessun cenno a attività o verifica a qualsivoglia titolo connesse con quanto accaduto sul sistema bilanciato 9, anche nel già menzionato collaudo tecnico - amministrativo nuovamente non viene fatta alcuna menzione di quanto occorso nel sistema bilanciato 9 in accordo con quanto testualmente riportato nella più volta citata perizia nel menzionato collaudo - sempre leggo testualmente - furono evidenziate soltanto 3 problematiche riconducibili a difetti manifestatesi durante la costruzione, e quali erano queste 3 problematiche? Leggiamo sempre testualmente: l'irregolarità della livellata longitudinale in corrispondenza delle mensole dei cavalletti 9, 10 e 11, che furono rialzate in fase di costruzione per compensare gli effetti di viscosità del calcestruzzo e di rilassamento

dell'acciaio che si sarebbero verificati nel tempo, poi c'è la seconda, le microfessure verificatesi sulle pareti dell'impalcato a cassone della pila 11 nel tratto compreso tra i montanti inclinati della pila, tali microfessure furono denunciate dall'ufficio speciale per le autostrade della Liguria all'impresa nel mese di novembre '68, molto tempo dopo l'ultimazione dei lavori e l'esecuzione delle prove di carico che tra l'altro non avevano interessato la pila 10, ed, infine, terzo punto, le microfessure sulle strutture secondarie di collegamento all'estremità degli sbalzi di tutte le pile che comunque non interessavano l'integralità delle strutture resistenti.

Secondo quanto accertato dai periti, sempre testualmente, le suddette problematiche richiamarono l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti, progettista, impresa, direttore dei lavori, commissione di collaudo e la stessa società Autostrade, i quali decisero di eseguire un'ispezione a tutte le strutture del viadotto e furono affrontate con il supporto di chi? Del professor Morandi, a valle dell'ispezione, tra le problematiche evidenziate - leggo sempre testualmente, pagina 3 del capitolo 4 della citata perizia - le microfessure sull'impalcato a cassone della pila 11 continuarono a destare particolare attenzione che si tradusse in una lunga attività di monitoraggio della loro apertura mediante misure estensimetriche e nell'esecuzione di un'ulteriore prova di carico sull'impalcato della pila stessa, conseguita con veicolo eccezionale avente il peso di circa 2110 KN. Con una specifica relazione del 25 gennaio 1990, il professor Morandi commentò l'esito positivo dei risultati della prova di carico, ribadendo la propria opinione che - sempre testualmente - le cavillature rappresentano il residuo di alcune piccole lesioni che si sono prodotte durante la fase di costruzione del tratto di travata in esame, quando questo ha gravato sugli appoggi elastici, rappresentati dalle centinaia..., essendo incompleto il sistema statico a cui la trave attualmente appartiene, ancora una volta messaggi che inducono a tranquillità senza nessun accenno al difetto costruttivo, poi rimasto occulto sul sistema bilanciato 9, e ancora una volta una ricostruzione che è fatta dalla perizia e non da noi.

Nessuna diversa indicazione è desumibile neppure dagli scritti di Morandi ancora successivi e che nulla a loro volta dicono ed anzi contribuiscono a portare sistematicamente l'attenzione verso le diverse problematiche che affliggevano l'impalcato. Ricordate la mia metafora del blocco cardiocircolatorio e la neoplasia? L'attenzione non è sulla neoplasia. Le problematiche che affliggevano l'impalcato, prova ne siano in specifico i contenuti della relazione dell'81 in cui non si fa cenno alcuno a possibili difetti costruttivi verificati sugli stralli e specificatamente sul sistema bilanciato 9. Del resto i progetti di riabilitazione redatti nei primi anni '90 dall'ingegner Pisani, come noto allievo del progettista, facevano ancora riferimento alla configurazione progettuale

originaria degli stralli, incluso proprio il nodo di sommità, senza sollevare anche un principio di dubbio rispetto alla loro realtà effettiva.

Anche poi all'esito delle ispezioni condotte da SPEA, a partire dal 1975, pur tanto valorizzate dall'ufficio di Procura come pretesi segnali di allarmi, il progettista risulta essere stato continuamente coinvolto, interpellato, richiesto di fornire consigli per maggiori approfondimenti o interventi sul viadotto Polcevera, ma nulla, anzi la sua premura risulta essere sempre quella di rasserenare e assicurare gli interlocutori dell'epoca sulla buona salute degli stralli ed infatti l'attenzione è focalizzata esclusivamente sugli impalcati.

Nel corso del mese di marzo 1975 il professor Morandi risulta aver partecipato personalmente ad un incontro con esponenti rispettivamente della società costruttrice Condotte, del concedente Anas, che era anche committente della costruzione, di SPEA tra cui il più volte menzionato ingegner Zannetti e di ASPI nella persona dell'allora direttore del primo tronco. Dal resoconto della riunione si evince testualmente - documenti - che oggetto dell'incontro è proprio l'esame delle condizioni del manufatto effettuate con l'intervento del professor Morandi, che seguita ad esserci, a presenziare, ad essere a pieno titolo giustamente coinvolto. Nel corso di siffatto incontro - leggo testualmente - al professor Morandi sono state mostrate le foto e i disegni illustranti la relazione redatta a seguito delle ispezioni effettuate dall'UTS primo tronco. I partecipanti, incluso lo stesso progettista, hanno effettuato inoltre un sopralluogo ed esaminato - sempre testualmente - con l'ausilio anche di binocoli le condizioni attuali di alcuni tiranti e si è rilevato l'affiorare di staffe e si è constatato, specie da parte dei tecnici delle Condotte d'acqua, una certa alterazione delle superficie delle pareti esterne del rivestimento dove il calcestruzzo appare irruvidito, ciò che sta a indicare un inizio di usura del calcestruzzo per l'azione di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera.

Il professor Morandi, sempre unitamente ad altri tecnici, con l'ausilio di un by bridge, altresì ha effettuato un'ispezione delle strutture sottostanti del viadotto e che cosa osserva il professor Morandi all'esito di siffatto incontro e del sopralluogo effettuato sul viadotto? Sempre testualmente dal resoconto della riunione, documentale: il professor Morandi, in accordo con i tecnici dell'impresa, ha tenuto a precisare che non si è riscontrato alcun sintomo di deficienza strutturale, ma è risultata evidente la necessità di provvedere a sistemazioni da ritenersi indispensabili, sia per la buona conservazione dell'opera, sia per la normalizzazione di alcune apparecchiature, sia infine per eliminare situazioni di pericolo quali quella riscontrata nel corso dell'ispezione, effettuata con il by bridge e descritta più sopra.

La partecipazione del professor Morandi è un fatto, le sue considerazioni sono riportate nel

documento che ho letto testualmente, è documentale, gli interventi suggeriti dal progettista sono tutti afferenti all'impalcato, all'eccezione di un unico intervento corticale, concernente le strutture dei sostegni sormontanti il piano viabile, ossia espressamente - di nuovo leggo testualmente - la sigillatura di fessure e trattamento di protezione idrorepellente sulle strutture dei sostegni sormontanti il piano viabile, con riferimento al quale, come da resoconto della riunione che sto leggendo testualmente, il professor Morandi ha confermato l'opportunità che le fessurazioni riscontrate sulle antenne vengano sigillate, come detto precedentemente. Per quanto riguarda il trattamento protettivo delle pareti del rivestimento in capo dei tiranti, esse sarebbero quanto mai indicate per la buona conservazione delle strutture in calcestruzzo che già denunciano qualche inizio di usura, staffe affioranti, superfici corrugate, eccetera, il sistema più confacente con la struttura, dati e movimenti a cui è soggetto, sarebbe la ricopertura con una guaina elastica ottenuta con verniciatura a base di elastometri. La situazione, però - leggo testualmente - a parere del professor Morandi, non è tale da richiedere un intervento dello stesso grado di necessità, come per le altre sistemazione più sopradescritte, ossia abbiamo detto per l'impalcato.

E, allora, con riferimento agli stralli, una volta ancora nessuna menzione, nessun riferimento a difetti costruttivi o a modifiche in corso d'opera, nessuna richiesta di approfondimento, non sono oggetto di attenzione e di parere gli stralli, solo il suggerimento di procedere con una verniciatura a base di elastometri per prevenire qualche inizio di usura, comunque totalmente superficiale, come si evince dal riferimento alle sole staffe affioranti e superfici corrugate. Per il resto, Morandi raccomanda di mettere mano agli impalcati che necessitano di plurimi interventi, con un grado di necessità non paragonabile ai fenomeni solo superficiali riscontrati sugli stralli. Di difetti costruttivi si continua a non fare menzione, non vi è cenno, eppure a siffatta riunione, oltre al progettista, erano presenti esponenti della stessa società costruttrice Condotte e della committente del lavoro di costruzione Anas, tant'è che alla fine del resoconto viene dato anche atto del fatto che un esponente di Anas avrebbe ipotizzato la possibilità di chiedere pure un contributo economico a Condotte per gli interventi da effettuarsi sul viadotto a distanza di pochi anni dalla conclusione dei lavori, precisando però poi che alla fine siffatto tema non venne poi ulteriormente approfondito e quindi un altro nulla di fatto.

A distanza di pochi anni il progettista viene nuovamente coinvolto per un ulteriore - sempre testualmente - controllo sulle condizioni statiche e sullo stato di conservazione del viadotto Polcevera, come appunto testualmente recita l'oggetto della nota relazione redatta da Morandi nel dicembre 1981, lui l'aveva progettato, lui ha perciò seguito ad

essere coinvolto nei controlli sulle condizioni statiche e sullo stato di conservazione del viadotto. Il suo continuo coinvolgimento è documentalmente riscontrato, potremmo dire una vigilanza continua con il costante coinvolgimento del livello più alto, quello personale del progettista.

Non torno nel merito dei contenuti della relazione Morandi dell'81, e sapete perché? Perché me ne esenta il parere espresso dallo stesso ufficio di Procura allorquando in merito al contenuto di siffatta relazione lo giudica testualmente "per più aspetti imbarazzante", pagina 455 della memoria finale, non è una valutazione mia "imbarazzante", è dell'Accusa e perché sarebbe imbarazzante ad avviso non mio, ma della Pubblica Accusa? Perché con riferimento alle condizioni dei tiranti stralli il progettista consapevolmente e volontariamente avrebbe sminuito una situazione, tacendo quella che era all'epoca la realtà effettiva, altrimenti non ci sarebbe stata ragione di imbarazzo per l'ufficio del Pubblico Ministero, che ha dimostrato di essere solitamente poco incline all'imbarazzo, un imbarazzo che altrimenti non si comprenderebbe. Non voglio fare polemiche, stiamo al dettato testuale, pagina 456 della memoria finale, la Pubblica Accusa afferma testualmente: "Morandi non lo dice, Morandi non lo dice: ho sbagliato, non lo dice, ma lo sa - così scrive testualmente la Pubblica Accusa - Morandi dice che i problemi più urgenti da affrontare nell'immediato sono quelli dell'impalcato e che le fessurazioni sui tiranti sono irrilevanti ai fini delle condizioni di funzionamento dei tiranti stessi", beh, lo sa Morandi, lo sa anche l'ufficio della Procura e che metro di giudizio applica? Quali conseguenze ne trae? Secondo la Pubblica Accusa, Morandi starebbe qui tacendo quello che sa, nascondendo, dobbiamo quindi intendere, il fallimento della propria idea progettuale, concentrando l'attenzione sulle problematiche che affliggevano l'impalcato e rassicurando per converso sul buono stato degli stralli. Allora è per me umanamente alquanto comprensibile che qualcuno potrebbe avvertire l'esigenza di tutelare la memoria dell'ingegner Riccardo Morandi che, come ho già detto, non si intende offendere in qualsivoglia modo, ma dovrebbe rivolgersi in primis all'ufficio della Procura della Repubblica, per chiedere conto della ragione dei suoi imbarazzi, ma forse meglio sarebbe per poter comprendere. Se si disponesse con animo sereno, ne avrebbe infatti la possibilità, comprendere, forse dubitare, meglio ancora dubitare per potere comprendere.

Intanto domandiamoci: ma noi potremmo dissentire dal sentimento di imbarazzo espresso dall'ufficio di Procura? Ma no che non potremmo perché non ne abbiamo ragioni per poterlo fare e allora domandiamoci ancora: l'ingegner Morandi avrebbe potuto dire quanto per lui e per lui solo avrebbe potuto essere ritenuto da lui stesso, tra virgolette, inconfessabile? Di chi la decisione di non abbattere e ripristinare pila 9, di chi sarebbe

stato il fallimento del proprio progetto e quindi della propria vita professionale? Un fallimento però - e qui abbiamo invece motivo per dissentire dall'ufficio di Procura - inteso non già come presenza di fessurazioni da cui sarebbe potuta penetrare acqua sino ai cavi interni allo strallo, come vorrebbe poter sostenere in modo alquanto poco disinteressato la Pubblica Accusa, pur in assenza di alcun riscontro fattuale, bensì un fallimento rappresentato dal grave difetto occorso sul sistema bilanciato 9, questo sì provato e documentato dal collegio peritale, un difetto taciuto e poi rimasto celato, donde l'imbarazzo, ad avviso dell'espressione della memoria della Procura della Repubblica.

E questi sono fatti e sono fatti non certo irrilevanti per il vostro giudizio, comprensibile poi quella che avrebbe potuto essere ritenuta ragione di preoccupazione per il proprio prestigio accademico e professionale e anche per il rischio di pagamento di penali importanti, per certo lui aveva qualcosa da perdere che altri non avevano, la propria esclusiva responsabilità progettuale era un unicum con la sua reputazione, come vedremo più avanti, ci spiegherà il consulente tecnico ingegner Rugarli e anche questo pare di natura oggettiva. Domandiamoci: avrebbero avuto la stessa ragione i professionisti non indagati che si sono occupati del viadotto in anni molto successivi? Vi è poi anche un ulteriore elemento che non possiamo tacere né ignorare, perché nel corso del luglio 1985 SPEA risulta aver effettuato un'ispezione straordinaria sul viadotto Polcevera, di cui alla relazione agli atti intitolata - leggo sempre testualmente - risultanze dell'ispezione straordinaria all'impalcato dell'opera effettuata nel periodo marzo - giugno 1985, in concomitanza con i lavori di distacco delle parti dei cordoli o dell'intradosso delle travi, che lesionate incombevano sulle sedi stradali, ferroviarie e sugli edifici sottostanti, è la relazione sequestrata presso la sede di Milano di SPEA, confronta scatola 42, SPEA - Milano.

Questa relazione fa espresso riferimento alla necessità di raccogliere il parere del progettista, ossia del professor Riccardo Morandi, al fine di stabilire, se fosse necessario ripristinare la precompressione aggiuntiva della controsoletta in corrispondenza della pila 9 lato Savona, atteso che si era riscontrata nel corso della menzionata ispezione straordinaria la completa corrosione di cavi aggiunti all'estradosso della controsoletta, tali cavi sono presenti soltanto nel lato della struttura verso Savona. Sono documenti che il Tribunale ben conosce e che non sto a rileggere nel loro intero, un riferimento ai cavi aggiunti si rinviene poi ancora nella relazione cosiddetta Camomilla del 18 luglio 1985, che prende evidentemente origine dalla relazione di SPEA, appena ricordata, e che si presume dovesse essere nota a Morandi perché è stata rinvenuta all'interno del suo archivio personale, presente in atti e segnatamente nella cartella 157.

In siffatta relazione del 2 luglio a pagina 2 si riporta nuovamente il riferimento all'ammaloramento dei cavi aggiunti all'estradosso della controsoletta dell'impalcato della pila 9, lato Savona, con la seguente indicazione – testuale - verifica con progettista della necessità di ripristinare la precompressione interna inferiore probabilmente non necessaria. Nella relazione al progetto di risanamento dell'impalcato del 3 aprile 1986, contenuto nelle note scatole, segnatamente in quella denominata 17 ASPI Genova, viene nuovamente riportato il tema dei cavi aggiunti, ribadendosi testualmente che è stata riscontrata la completa corrosione di cavi aggiunti all'estradosso della controsoletta. In data 23 gennaio '87 vi la trasmissione da parte di SPEA alla direzione del primo tronco di Autostrade della copia degli elaborati presentati da Isa Italstrade, precisandosi che tali elaborati si riferiscono testualmente alle seguenti parti strutturali, fra cui ancora una volta compaiono i cosiddetti cavi aggiunti, controsolette impalcato pila 9, si propone la sostituzione dei cavi di precompressione esistenti nella controsoletta dell'impalcato a cassone della pila 9.

Quest'intervento non è previsto nel progetto originale delle opere di risanamento, siffatto intervento contemplato da ISA Italstrade, così come altri indicati nella citata missiva, non era incluso nel progetto originale delle opere di risanamento dell'impalcato e pertanto SPEA in qualità di direttore dei lavori lo sottopone al primo tronco di Autostrade con alcune osservazioni. Siffatto passaggio è chiaramente riportato a pagina 2 della richiamata accompagnatoria, è come ho detto tutto documentale. Recita il documento: poiché le proposte avanzate dall'impresa comportano la formulazione di nuovi pezzi e complessivamente un aumento sensibile dell'importo dei lavori, si sottopongono le stesse all'esame di codesta rispettabile società, da parte sua questa direzione lavori ha seguito un'analisi dei citati interventi e ha preparato una serie di osservazioni che si espongono qui di seguito e che tengono conto delle motivazioni del conto presunto dei tempi di esecuzione. In specifico quanto ora rileva è il merito delle osservazioni formulate da SPEA in ordine alla proposta di sostituzione dei cavi aggiunti, così come testualmente viene riportato, non lo sto a rileggere tutto, ma sintetizzo i 3 punti, anzi 2: primo, per SPEA, in qualità di direttore dei lavori degli interventi per risanamento degli impalcati, la sostituzione dei cavi aggiunti in corso d'opera non era prevista, perché probabilmente si è ritenuto che gli stessi avessero assolto la loro funzione durante le fasi di montaggio del viadotto e non fossero necessarie in fase di esercizio, la seconda, l'impresa, ossia ISA Italstrade, dichiarava invece che – testuale - a seguito di un incontro con il progettista del viadotto professor Morandi è venuta a conoscenza della necessità di questi cavi anche in fase di esercizio; SPEA suggerisce al primo tronco di Autostrade di organizzare un incontro col professor

Morandi per ottenere conferma sulla necessità di fare sostituzione e in caso positivo i valori delle forze di tesatura.

Successivamente con lettera del 10 febbraio '87, scatola 8, ASPI Genova, pagina 1248 e seguenti, Autostrade comunica a SPEA le sue determinazioni in merito alle proposte avanzate da ISA Italstrade, fra cui con riferimento ai cavi cosiddetti aggiunti, nella controsoletta dell'impalcato numero 9 - testuale - si concorda con la necessità, già espressa dal professor Morandi, di provvedere alla sostituzione dei cavi di compressione ossidati presenti sulla controsoletta del cassone, assegnando i valori di tesatura che verranno indicati dallo stesso professor Morandi. Con la missiva da ultimo citata risulta essere stata altresì convocata una riunione presso la direzione degli uffici del primo tronco con i consulenti tecnici di SPEA, la stessa direzione di tronco e gli esponenti di ISA - testuale - per definire gli ultimi dettagli esecutivi al fine di presentare al professor Morandi gli aggiornamenti sopra descritti per la definitiva approvazione; gli elaborati progettuali risultano essere stati poi condivisi con il professor Morandi, come provato dalla trasmissione effettuata in data 8 luglio '87 dall'ingegner Camomilla, che è documentata dal biglietto riprodotto nella slide dello stesso imputato e reperito nelle copie estratte dai periti dall'archivio Morandi, agli atti cartella denominata 157, e pure dalla relativa risposta sempre rinvenuta nella medesima cartella del citato archivio con cui lo stesso professor Morandi, questa volta in data 13 luglio '87, conferma l'avvenuta ricezione degli elaborati, inviando alcune precisazioni di dettaglio.

I cavi aggiunti ammalorati verranno poi effettivamente sostituiti, come attestato nella quarta perizia di variante tecnica suppletiva del '91, la circostanza ancora una volta è documentale e confermata anche dalla perizia depositata all'esito del secondo incidente probatorio. Perché vi ho straziato con questa analiticità di passaggi? Perché è così rilevante il tema dei cavi aggiunti? Non già per la sua intrinseca rilevanza causale rispetto all'eziologia del collasso che, come unanimemente accertato dai periti e consulenti tecnici di parte, ha avuto origine nella parte sommitale dello strallo Genova mare, bensì perché costituisce l'ennesimo passaggio in cui Morandi avrebbe semmai avuto la possibilità di denunciare quanto in fase di costruzione, quanto avesse saputo, se lo avesse saputo, ma così non è stato, cosa sapeva, cosa avrebbe dovuto sapere, ha taciuto qualcosa che sapeva secondo l'imbarazzo della Pubblica Accusa? Rispondete nuovamente voi. Quanto ha davvero comunicato è documentale, quanto semmai taciuto non sappiamo, quello che sappiamo è che nell'apprendere la notizia della presenza di questi cavi aggiunti non contemplati nel suo stesso progetto originale e soprattutto collocati nel solo lato Savona, in palese contraddizione con la simmetria concepita dallo stesso progetto per ciascun sistema bilanciato, il professor Morandi non si

scompono. Non risulta cioè chiedere maggiori chiarimenti, non pare sorprendersi del fatto che ci fossero. Per certo non chiede spiegazioni, come appunto chi non ne avesse bisogno, non raccomanda di svolgere approfondimenti, ma consultato direttamente con gli esponenti di ISA Italstrade, afferma laconicamente che siffatti cavi aggiunti sono necessari anche in fase di esercizio e quindi devono essere sostituiti perché ammalorati, nulla di più, nulla diverso.

E perché mantenerli? Lui lo sa, lui è il signore del ponte, lui ha la credibilità che gli è assicurata dalla propria autorevolezza, gode dell'alone, come ci ha spiegato il professor Rugardi l'ingegnere, il ponte è chiamato Ponte Morandi, è per così dire impropriamente, tra virgolette, il suo ponte, e allora se i cavi fossero stati aggiunti all'insaputa di Morandi, alterando inopinatamente l'idea di simmetria, che stava alla base del suo stesso progetto, la reazione del progettista non avrebbe avuto motivo di essere ben diversa, non avendo in quell'ipotesi egli alcuna contezza delle ragioni della loro previsione, ma anche soprattutto della loro funzione specifica rispetto al solo lato Savona dell'impalcato e invece no, perché Morandi, verosimilmente, già consapevole dell'esistenza di siffatti cavi, ancorché non previsti dal suo progetto, dà almeno l'impressione di rispondere come se conoscesse la necessità in fase di esercizio, tanto da comunicare a ISA Autostrade l'esigenza di sostituirli senza dover svolgere alcun accertamento, come appunto a significare che si fa così perché Morandi dice di fare così e tanto basta e ne crescerebbe perché chi e meglio di lui potrebbe sapere e quindi dire?

Lui aveva l'autorità per dire, sua l'autorevolezza. Se allora potrebbe essere più difficile da credere che Morandi possa avere suggerito di usare materiale di scarto per tamponare i cavi, pare più difficilmente dubitabile che non gli fosse nota la caduta della griglia rastrelliera, per certo i cavi aggiunti sono un ulteriore elemento che pare avvalorare la concreta possibilità di convincimento della consapevolezza da parte di Morandi dei problemi verificatisi nelle fasi costruttive del sistema bilanciato e in conseguenza almeno ipotetica della propria possibile avvertita necessità di tacere. Sarebbe per la ragione del destino che l'unico sistema bilanciato, in cui sono stati rinvenuti siffatti cavi aggiuntivi asimmetrici, sia proprio il sistema 9, in cui si è verificato il cedimento della rastrelliera, da cui è derivato lo spostamento dei cavi verso il basso e la caduta di tensione nei tiranti, con la conseguente formazione del già descritto grave difetto di costruzione, può essere, ma se lo ritenesse, ripeto, adottiamo per tutti lo stesso metro di giudizio, se non aveva consapevolezza o ragione di dubbio lui e su quale concreto perché avrebbe dovuto averla chi altri?

Con questa domanda non intendo certo accostare neppure per un istante la figura dell'ingegner Morandi a quella dell'ingegner Castellucci, ma ci mancherebbe pure, valutate voi chi sia

veramente riconoscibile come spregiudicato, una patente inaccettabile quella che l'Accusa vorrebbe affibbiata all'ingegner Castellucci, una sconcezza di indecente oscenità, una rinnovata volgarità. L'ingegner Castellucci non è uno spregiudicato, privo di remore, è un uomo scrupoloso che ha agito con una diligente cautela. Ultimo decisivo elemento che concorrerebbe ad accreditare la possibile consapevolezza da parte del progettista di quanto accaduto in fase di costruzione sul sistema bilanciato 9 e del grave difetto costruttivo poi rimasto occultato lo si rinviene nella relazione a firma dei consulenti tecnici, degli imputati SPEA in data 26 marzo 2024 e rispettivamente alle pagine 104 e 93, di nuovo leggo testualmente: il collasso della griglia sommitale della sella di cui al reperto 132 doveva essere necessariamente noto oltre che al personale dell'impresa costruttrice ed al suo direttore di cantiere, anche al direttore lavori e al progettista professor Morandi, atteso che – leggo sempre documentalmente - la griglia collassata del viadotto Polcevera è stata radicalmente modificata e irrobustita dal medesimo progettista nel successivo più piccolo viadotto della Magliana, realizzato sempre su progetto di Morandi solo qualche mese dopo il completamento del sistema bilanciato di pila 9.

In quel caso vi sono 9 griglie anziché 3, con foro verticale di diametro 30 millimetri anziché 24 millimetri. Una volta ancora non parole mie, è una circostanza che è stata molto valorizzata anche dall'ufficio di Procura, ma con un ribaltamento di prospettiva a dir poco sconcertante. In quella della Pubblica Accusa la modifica progettuale apportata dallo stesso Morandi sulla griglia o rastrelliera che dir si voglia del viadotto della Magliana non rappresenta un elemento accreditabile per confermare la possibile consapevolezza dello stesso progettista in ordine al grave difetto costruttivo, verificatosi sul bilanciato 9 e la sua conseguente possibile dolosa condotta di occultamento, ma si trasforma, con parossistico, prestigioso incantesimo, in un ulteriore elemento, preteso a carico degli odierni imputati, e, segnatamente, dei tecnici addetti all'effettuazione dei controlli sul viadotto.

Sostiene testualmente l'ufficio di Procura: “È importante conoscere le patologie più frequenti delle opere che si ispezionano e le loro eventuali parentele rischiose, cioè il comportamento di opere simili per essere state costruite con la stessa tecnica, dalla stessa impresa, eccetera. Anche se non è immediatamente pertinente, perché non stiamo parlando di sorveglianza e manutenzione, parliamo di una situazione un po' diversa, ma mi sembra che è assonante rispetto a ciò che sto sostenendo sia quello che accadeva per i progettisti nella costruzione delle opere. Noi l'abbiamo appreso in questo processo, la consulenza di SPEA, nella sua deposizione l'ingegner Codacci Pisanelli ha riferito che l'ingegner Cherubini informava il professor Morandi di tutto”. Sto leggendo quanto

testualmente ha detto la Pubblica Accusa, “Cherubini informava il professor Morandi di tutto, quanto avvenisse in cantiere alla presenza continua dell'ingegner Cherubini in cantiere, attestata dallo stesso professor Morandi nell'articolo del '67, in cui affermava che la costruzione dell'opera fu diretta dall'ingegner Cherubini. Il collasso della griglia non è improbabile che abbia influenzato la costruzione del ponte della Magliana, del tutto simile alle porzioni bilanciate del viadotto Polcevera, realizzato sempre su progetto di Morandi solo qualche mese dopo il completamento del sistema bilanciato di pila 9. In questo caso ci sono 9 griglie anziché 3, con foro verticale di almeno 30 millimetri anziché 24, cioè anche chi progetta tiene conto della roba simile, chi progetta un prototipo, a maggior ragione, ne tiene conto quando ne realizza un altro. Ci pensa chi costruisce, ci pensa chi controlla, ci deve pensare chi controlla, ci deve pensare a maggior ragione chi controlla un'opera prototipale, perché le informazioni non ce ne sono, proprio perché lì ci si confronta con una cosa nuova”. Così il signor Pubblico Ministero, a pagina 31 delle trascrizioni di udienza del 15 luglio 2025, e così siamo al paradosso del rinnovato baratto della verità con la convenienza.

La pretesa negligenza dei tecnici oggi imputati consisterebbe nel non avere sufficientemente approfondito le caratteristiche progettuali proprie degli altri ponti progettati da Morandi dopo il viadotto Polcevera e di non essersi quindi avveduti delle modifiche successivamente apportate dallo stesso progettista, al solo possibile scopo di evitare il ripetersi di quel grave difetto costruttivo occorso sul sistema bilanciato 9, che lo stesso progettista risulta aver sempre sottaciuto, ove mai lo avesse conosciuto, fino alla sua morte avvenuta il giorno di Natale dell'89. Ma volevate miglior prova della pretesa di responsabilità senza colpa? Ecco, quest'ulteriore paradosso d'accusa è la risposta, siamo quasi all'autoinganno, di nuovo, ma ci facciamo o ci siamo? Morandi è morto, portandosi con sé il proprio personale sapere, quale che sia stato e quindi anche i suoi segreti quali che possano essere mai stati. Noi sappiamo solo che cosa ha lasciato scritto e che cosa non ha scritto né detto. Certo è che dei vizi costruttivi si è persa definitivamente traccia fino all'autopsia del reperto 132, effettuata dai periti solo a collasso ormai avvenuto. Vogliamo ignorarlo? Vogliamo cadere nella trappola delle fuorvianti prospettive dell'Accusa? Vogliamo ignorare quello che scrivono i periti? Quando il viadotto è crollato, il direttore dei lavori pare fosse ancora vivo, di questo però non ho evidenza sicura, ho provato a procurarmi il certificato di morte, ma non sono riuscito a procurarmelo.

Per certo non vi sono verbali di sue audizioni, se perciò davvero già deceduto non so, cioè non so se non sia stato ascoltato perché davvero già deceduto. Qualcuno mi aveva indicato che fosse ancora vivo, ma ripeto, non ne ho evidenza sicura. Ci vorrebbe la disponibilità del

suo certificato di morte e non l'abbiamo. Ho un'altra domanda fondamentale: quanto l'operato di Morandi ha poi condizionato chi ha raccolto la sua eredità? Vi chiederei di rispondere dopo una breve pausa.

PRESIDENTE - Va bene.

(L'udienza viene sospesa alle ore 13:56)

(L'udienza viene ripresa alle ore 14:50)

PRESIDENTE – Avvocato Accinni, quando vuole può riprendere.

DIFESA, AVV. ACCINNI - Grazie, Presidente, prima della sospensione avevo anticipato la proposizione di un quesito. Quanto l'operato del professor Morandi ha poi condizionato chi ha raccolto la sua eredità? Non lo sappiamo. Quanto solo sappiamo per certo è che l'ingegner Pisani e il professor Martinez y Cabrera hanno generato un effetto novativo, si dice in termini giuridici, in ragione del quale tutti gli esperti, consulenti e i professionisti che sono venuti dopo, hanno seguito ad ignorare il difetto costruttivo ed a coltivare l'affidamento che quell'effetto, appunto, novativo aveva prodotto. In occasione delle verifiche effettuate nei primi anni '90 sotto la supervisione dell'allievo di Morandi, ossia appunto l'ingegner Pisani, il più prossimo all'ingegner Morandi ed il massimo esperto dell'epoca in materia di ponti il professor Martinez y Cabrera, coadiuvato da un allora giovane ingegnere, che poi diventerà professore, Carmelo Gentile, non solo non hanno mai sollevato anche un minimo dubbio circa la possibile presenza di un difetto costruttivo in sommità del sistema bilanciato 9, ma l'hanno espressamente escluso e hanno addirittura attestato che il tempo di rivalutazione della struttura fosse stimato intorno al 2030 a seguito della valutazione di ritenuta affidabilità dell'intera opera e questo è evidentemente un altro momento, un altro passaggio fondamentale, risolutivo della nostra vicenda processuale, tant'è vero che in sede di requisitoria finale la Pubblica Accusa in ogni modo possibile ha provato a ridimensionare la portata di siffatta conclusione, cercando dapprima di disconoscere la paternità in capo al professor Martinez y Cabrera e poi l'ingegner Pisani, poi sostenendo che siffatto tempo di rivalutazione fosse da riferirsi al solo sistema bilanciato 10, giungendo perfino al punto di accreditare le parole dell'architetto Donferri, per cui pure chiede una pena estremamente elevata, ma quando vi è un momento di convenienza si può fare riferimento anche a lui pur di conseguire il proprio agognato scopo.

Perché la Pubblica Accusa vuole e deve ridimensionare a tutti i costi la portata di siffatto snodo decisivo? La spiegazione in questo processo ve l'ha data un consulente che non è della Difesa, ma che è delle Parti Civili, poi fatto proprio anche dalla Pubblica Accusa,

l'ingegner Rugarli, quando alla luce della prospettiva socio-tecnica con cui l'ingegner Rugarli ricostruisce la storia del viadotto Polcevera, ripetutamente e volutamente obliterata dalla Pubblica Accusa, sia in memoria che nella propria requisitoria orale, si appalesa con carattere di subitanea evidenza per tutti come le analisi effettuate negli anni '90, oggetto anche dello studio delle note pubblicazioni scientifiche a firma tra gli altri di Martinez y Cabrera e Pisani, abbiano prodotto al pari delle conseguenti scelte tecniche operate quelle che il consulente tecnico d'accusa qualifica come effetto alone. Testualmente: "L'effetto alone, detto anche fallacia genetica, è un bias che fa sì che si attribuisca a una persona o a un ente noto per aver agito sotto un certo aspetto o chi sia noto per essere esperto e molto valido in qualcosa la capacità di non sbagliare mai e di dire e fare sempre e solo cose pertinenti e giuste. Come la luce diffonde un alone che abbraccia le cose circostanti, così l'aurora di bravura e di infallibilità si irradia da un soggetto trasformandolo anche proprio malgrado ed anche al di là della propria azione in un essere infallibile e indiscutibile".

Per lo stesso consulente dell'Accusa, "l'effetto alone - sempre testualmente - avvolge la figura del progettista professor Morandi e la sua opera sin dai lontani anni '60 e poi sempre di più trasformando l'uno in un essere infallibile, l'altra nell'opera perfetta di un genio dell'ingegneria. Di conseguenza fu percepito dalla platea dei tecnici e in specie da parte di quelli meno specificamente addentro alla materia che il ponte fosse già perfetto così e che fosse semplicemente inconcepibile che potesse rischiare di crollare, una cosa del genere non era proprio pensabile". Non sono parole mie e ancora sempre testualmente: "Oltre che al professor Morandi, l'effetto alone fu associato e ha prodotto effetti deleteri anche considerando un altro grande esperto che si occupò del ponte nei primi anni '90, vale a dire il professor Martinez y Cabrera. Purtroppo il professore aveva firmato un articolo in cui si affermava in verità senza alcuna seria base tecnica, senza entrare nel merito, che i tiranti della pila 9 sarebbero stati rivedibili nel 2030. Ma una volta che un grande esperto - seguita testualmente il consulente dell'Accusa - riconosciuto e stimato come il professor Martinez, aveva stimato un simile parere, l'effetto alone e la fallacia genetica avrebbero trasformato quel parere francamente insostenibile nell'assoluta certezza di un parere inoppugnabile, assoluta certezza di un parere inoppugnabile". Ed ancora e sempre testualmente: "A riprova della validità di quanto asserito - ossia del cosiddetto effetto alone - ancora nel 2018, ovvero 24 anni dall'articolo e dopo il crollo, la relazione per il comitato di controllo rischi e corporate governance del novembre 2018, un documento interno del gruppo Atlantia, dice il professor Rugarli, sottoposto a sequestro e perciò noto, puntigliosamente ricorda un articolo scientifico del 1994 a firma del professor ingegner Francesco Martinez y Cabrera, ordinario della cattedra di

ponti e grandi strutture presso il Politecnico di Milano, nelle conclusioni riporta che assumendo una legge empirica, che governa la velocità di degrado, la condizione limite viene stimata intorno al 2030. Tale valore viene interpretato come tempo di rivalutazione dello stato della struttura con un riferimento che è quindi - testualmente - al Comitato di controllo rischi e corporate”, al cui vertice non era certo l'ingegner Giovanni Castellucci, ma come sappiamo l'ingegner Giuliano Mari, l'ingegner Giuliano Mari nella propria qualità di amministratore incaricato per i rischi.

E allora occorre partire dalla fine per comprendere quali siano stati gli effetti a medio e lungo termine di quanto valutato e deciso nei primi anni '90 dai massimi esperti del settore Martinez y Cabrera e Pisani, solo così definendosi il quadro d'insieme nella prospettiva socio-tecnica delineata dallo stesso consulente tecnico di Accusa è davvero possibile comprendere le ragioni dell'approccio seguito dai tecnici, sia quelli interni che esterni alla concessionaria, nella verifica e nel giudizio sulle condizioni del manufatto nel corso degli anni successivi a quelli dell'avvenuta privatizzazione fino al crollo, un approccio in cui mai e poi mai si nutrì alcun dubbio, non solo in generale sulla sicurezza del viadotto, ma sulla possibile presenza di difetti costruttivi sul sistema bilanciato 9 in quanto esclusi dal più grande esperto di ponti dell'epoca, il professor Martinez y Cabrera e dallo stesso allievo di Morandi l'ingegner Pisani. Ce lo ha riconfermato nelle proprie dichiarazioni spontanee l'ingegner Malgarini, laddove ha testualmente affermato: “Nella sostanza, all'inizio del mandato ho ricevuto precisa rassicurazione da parte dei tecnici SPEA che alla data dell'11 aprile '94 i lavori eseguiti sugli stralli delle pile 9, 10 e 11 del viadotto hanno sanato tutti i difetti presenti in precedenza sull'opera. Questa era la motivata convinzione di tutti, riportata nella relazione di bilancio dell'esercizio '94 nel capitolo manutenzione, pagina 35, completo ripristino, recitava il documento del viadotto Polcevera, sul quale erano rilevati i gravi danneggiamenti, che ha risolto uno dei problemi più seri dell'area genovese. Come ho riportato nella mia memoria del 29 gennaio 2019, consegnata al Pubblico Ministero Terrile e a seguito all'ingegner Malgarini, che qui confermo, a fronte degli interventi di manutenzione effettuati alla fine degli anni '80 ed in seguito nei primi anni '90 sugli stralli 11, 10 e 9, ho ritenuto che essi fossero stati risolutivi delle anomalie riscontrate in quel periodo. Conseguentemente non ci fosse necessità di intervenire nel lungo termine, alcuni decenni, sul sistema bilanciato 9 e 10, analogamente a quanto fatto sul sistema bilanciato 11.

Non posso che ribadire ad oggi che dopo aver ricevuto documentata rassicurazione che l'intero sistema strallato del viadotto era stato analizzato, valutato e ristrutturato, così come il progettista aveva ritenuto dover essere, io non potevo e non dovevo avere dubbi sulla

stabilità dell'opera e ciò fino al 2030, data in cui il progettista e collaudatore avevano decretato che si dovesse riconsiderare una valutazione approfondita, il criterio della competenza che è sempre stato rispettato". Quanto è documentato dalle carte processuali è che all'esito degli interventi degli anni '90 vi era la convinzione consolidata e diffusa da parte dei tecnici dell'epoca, sia quelli interni che esterni, che il viadotto Polcevera fosse stato rimesso a nuovo, senza alcun sospetto di quanto avvenuto al momento della costruzione". Nella seconda metà degli anni '90, forte di siffatta convenzione, Autostrade sotto il controllo pubblico in allora dell'Iri, si avvierà quindi con passo sicuro verso la privatizzazione, garantendo ai futuri acquirenti la completa riqualificazione del viadotto Polcevera, come pure già certificato nella già citata relazione di bilancio dell'esercizio 1994, prodotta quale allegato alle dichiarazioni spontanee dell'ingegner Malgarini, in cui al capitolo manutenzione, pagina 13, viene dato espressamente testuale atto del completo ripristino del viadotto Polcevera sul quale erano rilevati gravi danneggiamenti che ha risolto uno dei problemi più seri dell'area genovese.

Ad ulteriore riconferma del fatto che il viadotto fosse stato rimesso a nuovo vi è poi anche il dato documentale dell'andamento dei voti assegnati da SPEA agli stralli, il voto 70 con esplicito riferimento al bilanciato 11, il voto 50 attribuito genericamente agli elementi strallati, che vengono entrambi azzerati in concomitanza con il progredire degli interventi di manutenzione degli anni '90 - testualmente - una volta di più motivandosi siffatta scelta tecnica con la dicitura "parte ristrutturata, nulla da segnalare, così a testualmente riconfermarsi come siffatti interventi avessero determinato il convincimento della risoluzione di tutte le problematiche riscontrate sul viadotto" e come il Tribunale sa è tutto documentale. Con la privatizzazione ogni traccia di quanto è avvenuto nelle prime fasi della nascita del viadotto viene completamente e definitivamente cancellata, sostituita con una nuova certificazione e questo fa sì che stupisca poco che nessuno dei numerosi tecnici coinvolti nel corso degli anni, sia interni ad ASPI che a SPEA, sia esterni, CESI, il professor Brancaleoni con la Edin, il professor Gentile con il Politecnico di Milano mai abbiano anche solo sospettato la possibilità di quanto poi invece realmente avvenuto.

Non c'è stato un solo esponente del mondo ingegneristico, anche il più illustre, che abbia mai ritenuto di mettere in discussione la competenza, ma soprattutto l'autorevole rettitudine di un indiscusso luminaire, quale certo era il professor Morandi. Prova ne sia che a crollo avvenuto, nessun tecnico ha anche solo ipotizzato di puntare il dito nei confronti del progettista. Per tutti si veda l'articolo prodotto dalla Pubblica Accusa a firma della professoressa Tullia Iori dal titolo evocativo "Riccardo Morandi non era un pirla" in cui

Morandi viene ancora definito testualmente come il progettista di ponti più bravo di tutti, senza paragoni possibili in Italia e con pochi rivali nel mondo.

Siamo nel novembre 2018 ed ancora si continua a non lesinare i peana in onore di Morandi, l'effetto alone seguita il suo proprio corso. La sua celebrità è una sorta di dogma che può legittimamente, se non meritoriamente, valere quale ragione di affidamento di tutti, tranne per chi oggi è accusato di non avere scoperto quanto potesse aver contribuito a fare. E questa è un'assurdità, è quando il grottesco rischia di sconfinare nel ridicolo e qui sappiamo che di ridicolo purtroppo non c'è proprio nulla. Anche nel corso di tutta la fase delle indagini preliminari e dell'intera istruttoria dibattimentale, nonostante le conclusioni raggiunte dal collegio peritale ed i comprensibili imbarazzi che abbiamo già esaminato dell'ufficio della Procura, la figura di Morandi resta sempre immacolata nella prospettiva accusatoria perché gli unici responsabili restano indicati altri, rei di non aver innanzitutto scoperto quel difetto costruttivo sistematicamente occultato dai protagonista dell'epoca e rei di non aver saputo tenere in considerazione le relazioni del professor Morandi che deve essere e poter restare soltanto un elemento di accusa. E questo è un messaggio immorale, tanto più immorale in ragione del sentimento di imbarazzo che la Pubblica Accusa ha ritenuto correttamente di esplicitare.

Ed allora dopo aver ieri compreso, almeno così spero, la ragione psicologica della necessità di indicare un colpevole, è arrivato adesso il momento di chiederci: indicare quali responsabili, gli operai, i direttori di cantiere, l'ingegner Morandi, Claudio Cherubini, chi altri avesse realmente mai partecipato alla direzione dei lavori avrebbe potuto assolvere a quell'esigenza psicologica che necessita dell'indicazione di un colpevole? La risposta è sì, sì, se quegli accertamenti fossero stati fatti ed avessero dato riscontri positivi di evidenze, sì, eppure sarebbero state indicazioni di colpevoli che avrebbero potuto non soddisfare, meglio, certo avrebbero potuto soddisfare la logica, avrebbero soddisfatto le evidenze portate dai periti, dai testi, dai documenti, spiegare perché in più di 50 anni non si siano avvicinati soltanto degli incapaci, dei mascalzoni, delinquenti, così stupidi da non capire che non avevano alcun interesse che il ponte crollasse. Si spiegherebbe che il professor Morandi avesse avuto una ragione per le proprie possibili condotte, che non pare poter aver avuto nessun altro, ma non soddisfacerebbe l'esigenza di fornire un colpevole ancora vivo, capace perciò di andare o restare in prigione, capace di consentire da sé o anche per suo tramite risarcimenti.

Non poteva essere Morandi che andava preservato a valere solo quale elemento di accusa, non accusato, ma accusatore per il tramite delle proprie, almeno in parte qua, imbarazzanti relazioni, e questa è la prospettiva falsata di un metodo di accusa inaccettabile, quella che genera la pianta avvelenata del colpevole senza la colpa. Preferire alla completa

ricerca dei colpevoli, la subitanea, dico subitanea perché da fissarsi subito, immediatamente, con incidente probatorio, in un momento in cui siamo in indagini preliminari, fascicolo inaccessibile alle Difese, indicazioni di quelli senza colpa e usare scorciatoie e mezzi processuali che possano preservare il riconoscimento di responsabili a prescindere, questo è il metodo di accusa, il vero imputato di questo processo, perché il vero imputato di questo processo, come ho detto in esordio, non è l'ingegner Giovanni Castellucci, ma il metodo di accusa di cui l'ingegner Giovanni Castellucci è vittima, vittima sacrificale.

Valuterà il Tribunale al quale mi permetto di sottoporre ancora un'irrinunciabile domanda: è la Difesa che nel rispetto della perizia, delle testimonianze e dei documenti vorrebbe scaricare su chi non c'è più e non può difendersi e che noi non accusiamo perché neppure ci interessa né ci servirebbe, a scagionarci ci sono già i nostri comportamenti molto più che minimali, è già sufficiente il fatto commissivo doloso del terzo, chiunque esso sia stato oppure è l'Accusa che ha necessità di usare chi non c'è più e non può essere processato, ascoltato, per chiedere di condannare chi c'è ancora, ma non ha colpa? Morandi e le sue relazioni sono uno degli strumenti per indicare il colpevole, ma non la colpa, la scelta della costruzione dell'imputazione è stata determinata per creare uno iatus temporale tra quanto è avvenuto prima degli anni '90 e dopo quegli anni, per dare rilevanza a quanto avvenuto prima, non già in termini causali, ma di soli elementi di prevedibilità in capo a chi venuto dopo, non ha in nulla contribuito con le proprie condotte a titolo omissivo a causare quei vizi costruttivi ad opera dolosamente commissiva di altri e che sono stati la vera causa del crollo del ponte. Quanto solo resta certo sono la reale causa del crollo e l'indiscutibile dato di fatto che in più di 50 anni nessuno abbia mai anche solo sospettato un rischio di crollo e quindi l'immoralità del messaggio sotteso all'accusa, risponda chi è innocente perché ha la colpa di non avere scoperto chi era responsabile e che certo non voleva essere scoperto. Il fatto commissivo doloso del terzo resta vero, chiunque sia stato questo terzo e qualcuno è stato.

Eppure questo sarebbe stato compito dell'Accusa, scoprire il colpevole nella completezza dell'attività di indagine, ma l'Accusa non avrebbe gradito la celebrazione del vero processo, ma che fosse preconfezionata solo la sua larva, perché la propria ricerca del colpevole non si è risolta in un momento, appunto, finale del proprio completo accertamento di indagine, ma in quello già iniziale, da fissarsi subito con incidente probatorio a far prevalere l'esigenza di indicare un colpevole, la cui colpa potesse soddisfare e perfino cavalcare la domanda che rivendica giustizia del fatto che il ponte è crollato, per cui siffatto avvenuto crollo sarebbe di per sé la ragione per privare del diritto all'innocenza, perché occorre una persona e con lui un gruppo su cui

ingiustamente riversare la responsabilità di disastri altrui, la vittima sacrificale, non è una ragione legittimabile.

Quali certezze vi ha davvero fornito la Pubblica Accusa? Le uniche certezze morali che vi ha offerto l'Accusa sono state il vuoto, l'astratto, perfino l'assurdo, finzioni contrabbandate per certezze, la richiesta almeno implicita di ignorare la responsabilità di chi ha agito con dolo per affermare quelle di chi avrebbe agito con una colpa che la Pubblica Accusa non può provare perché non sussiste, non sussiste se non si oblitera la causalità, non sussiste se non si vanificano prevedibilità ed evitabilità dell'evento. L'unica ricostruzione credibile e tale soltanto perché è riscontrabile con evidenze di realtà e non convinzioni è quella che vi ho provato ad offrire con il solo utilizzo di documenti, testimonianze della perizia, delle affermazioni del professor Calvi per le parti che sono da voi controllabili. Ovviamente lo sto dicendo con grande umiltà, non ho certo la pretesa che voi non possiate dissentire, però ho un'assoluta consapevolezza che perfino nella vostra, anche nella vostra libertà di dissentire, le sole due insuperabili certezze in fatto resterebbero la non ignorabile causalità materiale del crollo, i vizi costruttivi, il fatto che nessuno in più di 50 anni abbia mai anche solo sospettato il rischio di crollo, l'essere stati mantenuti occulti i vizi.

Fuori da queste due certezze residuerebbe perciò solo ed in ogni caso che la ricostruzione di accusa non è riscontrata da evidenze, non risponde alle domande del processo, non si pone mai oltre ogni ragionevole dubbio per sconfinare nell'arbitrio. Come il Tribunale ha già ben compreso, non sto certo sollecitando un proscioglimento per insufficienza di prove. Le prove di accusa non sono insufficienti, sono totalmente insussistenti, semplicemente ripeto quello che ho già ricordato, che al di fuori delle certezze non vi è spazio per l'arbitrio, ma solo per il dubbio che non va temuto, ma accolto volentieri, come si esprimeva Feynman. Sul piano poi di una corretta applicazione di legge, le certezze non emendabili sono che la causalità materiale non può essere sostituita con la colpevolezza, per poi annullare anche questa, sostituendo ai suoi canoni di offensività quelli della precauzione. La regola cautelare non è e non può essere quella che impone di scoprire i colpevoli, i vizi occulti e tali rimasti fino a quando il reperto 132 è stato posto sul tavolo autoptico dopo ormai quasi 2 anni di indagini. Sarebbe una regola cautelare creata retrospettivamente ad arte in violazione di legge, l'arbitrarietà, appunto, degli accertamenti in ragione della ritenuta eccezionalità del delitto. La richiesta di pena per tutti gli imputati, ad eccezione di tutti quelli salvati perché lasciati fuori in fase di indagine, avrebbe come presupposto logico che siano tutti incompetenti, tutti mascalzoni, tutti incuranti delle vite umane, tutti così stupidi da non rendersi conto che se il ponte fosse ceduto, caduto, sarebbe stato contrario agli interessi di chischessia, un

presupposto che è già in sé non credibile perché è logicamente insensato, contro la razionalità, contro ogni evidenza, contro ogni realtà dei fatti, anche ad aderirsi alla pura inaccettabile prospettiva dell'imputazione non potrebbero mai essere riconosciuti a valere quali esigibili comportamenti alternativi illeciti la chiusura del ponte, l'evacuazione totale, la gabbia descritta e poi contraddetta dal perito, a valere solo quale suo personale, neppure investigato parere.

Il solo comportamento alternativo lecito e riconoscibile come tale con certezza, al di fuori di ogni mera congiuntura, resta esclusivamente quello indicato e consentito dalle condotte più che minimali poste in essere dall'ingegner Giovanni Castellucci, l'unico che possa vantare questo comportamento. A me mancano solo le conclusioni finali generali che mi prenderanno al massimo 20-25 minuti, se il Tribunale desidera avere una piccola pausa prima. Io una piccola pausa gliela chiederei.

(L'udienza viene sospesa alle ore 15:19)

(L'udienza viene ripresa alle ore 15:46)

PRESIDENTE - Avvocata Accinni, le do la parola per concludere, prego.

DIFESA, AVV. ACCINNI - La ringrazio, signor Presidente, alla fine di questa mia ambiziosa fatica, di questo mio - mi rendo conto - non breve tentativo di farmi capire, per il quale vi ringrazio per la paziente attenzione che ho ricevuto, ho un ultimo amaro dovere che esercito con sentimento di dispiacere ed è quello di dire nel modo più chiaro che quella a cui abbiamo dovuto assistere all'ultima udienza di richiesta delle pene è stata una delle pagine più tristi, avviliti, mortificanti della giustizia del nostro Paese negli ultimi decenni. Siamo stati costretti ad assistere ad un momento di abbandono della ragione, come se l'esponente dell'Accusa potesse davvero impersonificare il logos e la morale, come se avesse contestato la violazione di tutti i 10 comandamenti e non norme di legge che ci ha testualmente detto che ci possono guidare tutto sommato, così si è testualmente espresso il rappresentante della Pubblica Accusa.

A mio modo di vedere, l'unica cosa che ci può in qualche modo guidare nella scelta di qual è la pena adeguata per ognuno degli imputati è tutto sommato la legge. Ma la legge, al pari della realtà dei fatti riscontrati dalle evidenze, sono quanto solo ci può guidare, non tutto sommato, tutto e basta, legge ed evidenza dei fatti riscontrati, gli occhi della verità, rispetto del principio di legalità, nient'altro, non giustizia sommaria, non emotività. La filosofia insegna che non c'è vita vera nella falsa e un premio Nobel come Josè Saramago ci ricorda che il mondo sta diventando una caverna proprio come quella di Platone. Tutti guardano immagini e credono che sia la realtà. Il falso dogmatismo che vi

è stato proposto dall'Accusa non è alieno ed è incompatibile con il buon uso della ragione. La fiducia nella giustizia non ha nulla a che spartire con il populismo giudiziario a privilegiare la finzione sulla realtà.

Il ragionevole dubbio non potrebbe tollerare che la colpa preceda il giudizio, che il perimetro dell'incriminazione ceda la sua propria identità alla morale pubblica. La giustizia non è sommaria, tutto sommato, ma razionalità, applicazione di legge e non giudizi arbitrari, morali, personali, privi di rispetto di legge, dei fatti, della verità, anche attraverso le parole che la dicono, del rispetto della dignità dell'imputato. Allorquando si sconfina si perde ogni equilibrio, si smarrisce ogni reale, autentico senso di giustizia, la ragione stessa della funzione che si è chiamati ad esercitare e a svolgere. Punire non è giustizia, punire l'innocenza non è giustizia, ma una vergogna. Il castigo, come più necessario del delitto, non sarebbe giustizia, ma una vergogna, confondere la giustizia con la vendetta non sarebbe giustizia, ma una vergogna, cosa vi è stato chiesto? Una condanna che non riguarda fatti specifici, condotte personali, ma la ritenuta, e pur non conosciuta personalità caratteriale di un uomo.

Che cosa vi chiediamo noi? Vi chiediamo la decisione all'esito di un processo e non l'esito di una guerra di rappresaglia come trasformata dall'Accusa nell'ultima udienza dalla sua requisitoria finale, l'applicazione di legge ai soli fatti riscontrati da evidenze e quelle proposte dall'Accusa non sono riconoscibili come tali. L'Accusa non vi ha fornito alcuna evidenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, non una sola goccia di potabilità. Nonostante le proprie pretese assolutiste, l'Accusa non è riscontrata né riscontrabile. Di provato vi è solo l'assolvimento da parte dell'ingegner Giovanni Castellucci, l'unico a poterlo vantare in questi termini, lo ripeto per l'ultima volta, dei criteri che la stessa Pubblica Accusa aveva indicato per una richiesta di non luogo a procedere che è invece mancata, comportamenti molto più che minimali. Ricordiamo l'insegnamento di Cesare Beccaria, allorquando ci ammoniva che il processo da informativo non deve divenire offensivo.

Il processo deve invece seguitare a consistere nella ricerca indifferente del fatto, quello che la ragione commina e non poter divenire appunto offensivo perché il Giudice non cerca la verità del fatto ma cerca nel prigioniero il delitto. L'invocazione di giustizia severa risponde solo a un'inaccettabile afflato vendicativo, rivalsa e vendetta non sono compatibili con i principi di proporzione e ragionevolezza sostanziale, ma convinzioni morali che si affidano alla spada dei Tribunali, a prescindere dal rispetto delle forme, delle garanzie individuali. Non possiamo consentire che possa essere resa irrilevante la funzione di riconoscere l'innocenza degli innocenti, quella di separare i fatti dalla fantasia, quella di rinunciare a punire il sospetto. Prevalgano onestà intellettuale e

garbatezza dell'approccio che possono risultare vincenti anche a fronte di ingiustizia e prepotenza. La Pubblica Accusa ha limitato la cassetta dei propri attrezzi a un surrogato di atto d'accusa privo di rispetto dei fatti e della legge, il crepuscolo delle beffe, l'oceano non potabile. Che l'etica pubblica possa essere perimetrata sul diritto penale sarebbe sconcertante, che quest'ultimo possa costituire sulla scorta di un catalogo etico anziché sulla legge preoccupante, certo inaccettabile.

Resta il grande dolore portato in questo processo. Ha scritto Martha Nussbaum, molto spesso ci sbagliamo quando pensiamo che infliggere dolore nel presente aggiusti il passato. Ho sentito parole sradicate e mutilate, una povera elemosina, rivendicare pubblicamente apprezzamento per la sentenza della Cassazione di Avellino che ha condannato, ricordiamoci che l'errore giudiziario riuscito è come un invisibile delitto perfetto. Come scriveva Montani “la condanna di un innocente è più criminale di un crimine”. Come scriveva Chateaubriand: “più grave di uccidere un innocente è il dichiararlo colpevole”. Possiamo essere animati solo dal disinteressato desiderio di cogliere gli errori ed emendarli con appassionata integrità morale. Non invidio la difficoltà del vostro compito, ma so che saprete sbarazzarvi di tutto ciò che offende la vostra anima. Che l'ingegner Giovanni Castellucci non sia un martire, che non sia Socrate è ovvio, evitiamo l'odiosità di ennesime strumentalizzazioni. Sono tutte solo metafore ed è alla potenza di un'ultima allegoria e non di una filastrocca che affido la mia conclusione. Avevo esordito con quella del Socrate dell'Apologia, mi avvalgo ora di quella più potente del Critone. Nella cella del carcere Socrate attende il giorno dell'esecuzione, l'amico Critone gli propone una fuga bene organizzata. A Socrate la decisione, morte o fuga? Amore per i figli, affetto per gli amici, senso di giustizia parlano per Critone. Socrate dà viceversa voce e corpo alle ragioni che devono guidare le azioni di un uomo, la ricerca della giustizia e della verità anche contro l'opinione comune e poi il rispetto delle leggi, ossia l'unica garanzia di civiltà perché le leggi sono la città per Socrate e si pongono come potenziali vittime della fuga che diventerebbe per ciò stesso un atto di violenza.

L'eredità da lasciare ai figli è l'imperativo della coerenza del trinomio: pensiero, parola, azione, della non violenza, della giustizia che si fa legge. Critone è l'apologia del rigore morale, della responsabilità, del martirio necessario, della dignità, è l'Apologia delle leggi, patto irrinunciabile del convivere civile. A questo patto l'ingegner Castellucci non si è mai sottratto, non si è mai dato ad alcuna forma di fuga ed io rivendico per lui la coerenza della sua dignità e quindi il suo diritto ad essere innocente, come già si sarebbe dovuto riconoscere in udienza preliminare in applicazione degli stessi criteri di giudizio indicati dalla Pubblica Accusa, che ha invece fatto della sua innocenza la sua unica colpa.

Assolvete Giovanni Castellucci, condannate il vero imputato di questo processo, il metodo di accusa. Non consentite che l'onore della città, il rispetto della giustizia e delle leggi resti macchiato. Faccio fin d'ora mie le conclusioni formali che ovviamente saranno formalizzate solo all'esito di tutti gli interventi da parte dell'avvocato Guido Carlo Alleva. A tutti mi permetto di augurare una buona Pasqua confidando che possa essere finalmente una Pasqua di pace, grazie a voi.

ORDINANZA

Il Tribunale rinvia il presente procedimento all'udienza del primo aprile 2026, ore 9:30.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 16:11.